

## Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 17 settembre 2007

### Parere n. 1)

Al Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di .....

Con nota del ....., il Comune di ....., nella persona del Sindaco – Dr. .... - ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

In particolare, il Comune lamenta che le richieste dei consiglieri tendono a paralizzare l'attività dell'amministrazione comunale, in quanto riguardano intere aree di attività dell'Ente spingendosi a chiedere atti molto corposi come, ad esempio, mandati di pagamento effettuati dal Comune.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una

conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi che, sia alla luce della disposizione dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui “l’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini **generali** connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

**Parere n. 2)**

Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di ..... (...).

Con nota del ....., il Comune di ....., nella persona del Sindaco – Dr. .... - ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di pubblicare sul proprio sito internet i documenti avuti in copia in virtù del *munus* affidatogli.

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Dal termine "utili" contenuto nella norma in esame, non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì deriva l'estensione di tale diritto a qualunque

documento amministrativo comunale reputato dal consigliere stesso utile all'espletamento del mandato (*T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 marzo 2006, n. 3026*).

Si ricorda, inoltre la decisione n. 5109, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato". Ed invero, l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il

comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, anche alla luce della giurisprudenza innanzi citata, deve ritenersi che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Si ribadisce, altresì, che il diritto dei consiglieri comunali può essere considerato alla stregua dell'espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e, in quanto tale, è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.

Le finalità appena descritte vengono raggiunte dal consigliere comunale attraverso il riconoscimento del proprio diritto che si esplicita con il rilascio delle informazioni richieste, sicchè non appare utile, ai fini dell'esercizio del suo *munus*, la pubblicazione del materiale documentale ricevuto sul proprio sito internet. Inoltre, si ritiene che la pubblicazione in rete dei documenti richiesti permetterebbe a qualsivoglia cittadino di accedere alla visione e, di conseguenza anche alla stampa, di tutte le informazioni inserite sul sito, anche senza averne il diritto.

In definitiva, la Commissione ritiene che il consigliere comunale non abbia la facoltà di pubblicare sul proprio sito internet la documentazione ricevuta ai sensi della citata normativa concernente il diritto di accesso.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 3)**

Al Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere

Nella contrattazione decentrata del Comune di ..... è previsto che siano corrisposti compensi incentivanti della produttività e che questi siano percentualmente diminuiti, fino anche alla loro esclusione, in relazione alla entità di eventuali compensi ulteriori percepiti dallo stesso dipendente.

A tal fine viene pertanto redatta, da parte del Dirigente della struttura cui è assegnato il dipendente, una scheda individuale contenente sia la valutazione della meritevolezza del compenso incentivante che la determinazione della sua (eventuale) diminuzione (od esclusione).

Il Comune, in relazione alla richiesta di più dipendenti di accesso alle parti delle schede contenenti la determinazione della diminuzione, ritiene :

-che il motivo giustificativo dell'accesso, indicato nell'intento di volere accertare la correttezza di dette determinazioni, non concreti, in quanto sostanziandosi in un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione , un interesse concreto all'accesso ;  
-che tale interesse non ricorra nemmeno in relazione alla provenienza della richiesta da soggetti "nella qualità di componenti della RSU": e ciò sia perché la contrattazione collettiva non prevede il chiesto accesso, sia perché il relativo diritto eventualmente spetterebbe non ad un singolo componente della RSU , ma a questa collegialmente, essendo al fine irrilevante che nel contratto collettivo decentrato sia previsto che ciascun membro della RSU possa chiedere atti secondo le norme in materia di accesso".

Il Comune, sulla base delle esposte considerazioni, chiede al riguardo il parere di questa Commissione, che osserva quanto segue. Sussiste l'interesse dei richiedenti l'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990: si tratta di dipendenti del Comune, soggetti alla medesima normativa, che, come hanno rappresentato al Comune stesso, hanno la *“legittima aspettativa che il metodo utilizzato per l'applicazione della decurtazione prevista dal contratto decentrato ...sia lo stesso e identico utilizzato anche per tutti gli altri dipendenti, atteso che tale applicazione è stata demandata a dirigenti di servizio diversi”*.

Come è noto, il diritto d'accesso agli atti del procedimento, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, è finalizzato ad assicurare la piena trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale; lo stesso costituisce un autonomo diritto soggettivo all'informazione, accordato per la tutela, nel senso più ampio ed onnicomprensivo, del cittadino che ha rapporti con i pubblici poteri (C. Stato, sez. VI, 14-12-2004, n. 8062 e, con specifico riferimento all'accesso a documenti riguardanti il compenso incentivante, TAR Sardegna, sent. n. 775/2001).

Inoltre, anche in relazione a quanto esposto nella nota che si riscontra, il diritto di accesso compete ai dipendenti del Comune anche in qualità di componenti della RSU .

Difatti, l'organizzazione sindacale, in quanto titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, è legittimata all'accesso quando sia azionato per garantire la trasparenza della condotta dell'amministrazione in relazione a interessi superindividuali di cui sia portatrice (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 08-11-2005, n. 747).

E non v'è dubbio che nella specie l'Organizzazione sia portatrice di un interesse concreto ad accertare che a tutti ed a ciascuno dei suoi iscritti sia attribuito quanto spettante per legge.

Deve quindi ritenersi che il diritto all'accesso competa ad ogni singolo componente della rappresentanza sindacale, dovendosi ritenere che lo stesso sia riservato alla rappresentanza sindacale in via collegiale solo nei casi espressamente previsti nella normativa o nei contratti collettivi, oppure nei casi in cui la istanza di accesso per sua natura o per la sua portata non può che essere decisa, e quindi fatta valere, collegialmente.

Nel caso in esame, infine, la conoscenza delle schede di valutazione, nonché la documentazione da cui risulta il compenso decisivo ai fini della determinazione del *quantum* della decurtazione, non arreca, a giudizio della Commissione, alcun pregiudizio concreto in capo alla sfera di riservatezza del singolo dipendente .

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

L'interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

**Parere n. 4)**

Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di ..... (....).

Con nota n. .... del ....., il Comune di ..... (...) ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione circa la legittimità del loro operato in ordine alle richieste di accesso formulate dai consiglieri comunali.

Al riguardo, il Comune specifica che, allineandosi alle recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, accoglie, solitamente, le richieste di accesso dei consiglieri comunali, lamentando, però, che la documentazione chiesta in visione o in copia è spesso costituita da atti privi di significato politico ma inerenti, esclusivamente, la sfera personale di singoli cittadini.

In definitiva, chiede se sia legittimo non poter operare alcuna valutazione in ordine alle motivazioni della richiesta di accesso prodotta da un consigliere comunale.

E' bene premettere, ai fini di una analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato. Infatti, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica

comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E’ importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, si ritiene che al consigliere comunale, nell’esercizio del suo *munus*, sia consentito di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili

all'espletamento del proprio mandato, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. Pertanto, sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Parere n. 5)

Al Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale formulata dal Comune di .....

Con nota prot. nr. .... dell'....., il Comune di .....(..), ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere alla visione di tutti gli atti di una DIA (Denuncia di Inizio Attività) in materia urbanistica, prodotta da un privato per gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica

motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si ricorda, inoltre, che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, come nel caso di specie, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Si rappresenta, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto

all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'urbanistica.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di ..... sia da accogliere.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Parere n. 6)**

Al Comune di .....

.....  
c.a. dott.ssa .....

Oggetto: quesito in merito al rapporto tra pubblicazione del documento e diritto di accesso nonché sui costi dell'accesso.

Il Comune di ....., in procinto di emanare un nuovo testo regolamentare sull'accesso ai documenti amministrativi, ha formulato due quesiti

alla scrivente Commissione. Con il primo, si chiede se il regime pubblico di un documento amministrativo e la sua effettiva pubblicazione consenta l'accesso a chiunque, anche una volta spirati i termini di affissione o se, viceversa, dopo la pubblicazione occorra verificare l'interesse qualificato del richiedente.

Con il secondo, si chiede quale sia il margine di discrezionalità dell'amministrazione nel fissare i costi dell'accesso, con particolare riferimento alla possibilità di incamerare diritti di ricerca e visura anche con riferimento alle richieste tese alla mera visione del documento.

Quanto al primo dei quesiti formulati dall'amministrazione comunale, la Commissione osserva che di massima, durante il periodo di pubblicazione del documento, l'accesso può ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione medesima, almeno per ciò che concerne la visione del documento, ferma restando la possibilità per il richiedente di estrarre copia del documento pubblico. Spirati i termini di affissione del documento, secondo il regime previsto dalla l. n. 241/90, il richiedente deve far constare il proprio interesse qualificato all'accesso. Tuttavia, provenendo il quesito da un'amministrazione comunale, non si può tacere la circostanza che la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 267/00, articolo 10, stabilisce che tutti i documenti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici. Perciò, nonostante un orientamento autorevole ma minoritario del Consiglio di Stato, qualora la richiesta di accesso sia effettuata da un cittadino residente nel Comune i presupposti relativi alla qualificazione dell'interesse non dovrebbero costituire oggetto di previa valutazione da parte dell'amministrazione.

Quanto al secondo quesito si segnala che la discrezionalità dell'amministrazione è in materia di fissazione dei costi dell'accesso, molto ridotta. Trattandosi di un istituto partecipativo predisposto dall'ordinamento generale a tutela di valori costituzionali quali la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ogni aggravamento nelle modalità di esercizio del diritto di accesso deve ritenersi incongrua. Nel caso di richiesta di sola presa visione del documento, salvo casi limite di particolare difficoltà nel reperimento del documento richiesto, si ritiene che esso debba essere gratuito.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 7)**

Comune di .....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di ..... (...).

Con nota pervenuta il ....., il Sindaco del Comune di ..... ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine a due problematiche legate al diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali, ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, concernenti precisamente:

1. l'ambito temporale di riferimento di detto diritto, se può estendersi anche agli atti precedenti il mandato dei consiglieri comunali;
2. gli atti di terzi detenuti dal Comune.

In merito ai quesiti posti, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune..... Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della

richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004. Una successiva sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione." Quindi, in merito alla problematica concernente i limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, si precisa che la richiesta di accesso può riguardare anche atti precedenti il proprio mandato, con il solo limite evidenziato dalla stessa sentenza sopra citata, che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo

corrente”. “D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n.4471. Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti. Per quanto riguarda, invece, la seconda problematica proposta dal Comune legata alle richieste di accesso di atti provenienti da terzi, si ricorda che secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali si estende a tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale, quindi anche ad atti di terzi detenuti dal Comune.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 8)**

MINISTERO DELL'INTERNO  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL  
FUOCO DI .....

.....

C.A. COM.TE PROV.LE DOTT. ING.

.....

OGGETTO: Richiesta di parere sull'applicazione della normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi della scrivente amministrazione.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di ....., Dott. Ing. ...., ha posto alla scrivente Commissione tre quesiti, riguardanti l'applicazione della normativa in tema di accesso ai documenti della propria amministrazione.

In particolare, è stato chiesto di conoscere:

- se il soggetto delegato che, in rappresentanza di persone giuridiche private, presenta un'istanza di accesso ai documenti debba allegare anche copia di un documento di identificazione personale del legale rappresentante di detti enti;
- se la procura alle liti abiliti il legale a richiedere, per conto dell'assistito, l'accesso ai documenti amministrativi;
- se la nuova formulazione dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, permetta l'accesso, ove esercitato per la cura e la difesa d'interessi giuridicamente rilevanti, nella forma più ampia dell'estrazione di copia dei documenti richiesti, diversamente da quanto previsto dal Decreto Ministeriale, 10 maggio 1994, n.415, recante: "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare dall'art. 4 "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese", comma 1, che menziona la sola visione degli atti (1. "Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti...").

Sui tre suddetti quesiti, la Commissione osserva quanto segue.

1) In merito al primo quesito posto, si rileva, preliminarmente, che il diritto d'accesso può essere esercitato mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che opera un ampio rinvio ai regolamenti governativi e delle singole amministrazioni. Esso è innanzi tutto assicurato mediante la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità (come l'utilizzo di strumenti informatici elettronici e telematici) dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

Inoltre esso può essere esercitato in modo "informale", mediante la richiesta, anche verbale, di accedere all'informazione ed ai documenti, ovvero in modo "formale", a seguito del quale s'instaura un vero e proprio procedimento retto dai principi generali.

L'accesso formale può essere sempre prescelto dall'interessato, in luogo di quello informale. Viene, tuttavia, imposto all'Amministrazione, a fronte di una richiesta informale, nei casi in cui non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 184/2006). La giurisprudenza ha chiarito che dalla domanda deve chiaramente risultare la riferibilità della documentazione al soggetto richiedente e l'interesse vantato.

L'identificazione del soggetto richiedente è richiesta, dunque, anche nel caso di accesso informale, in cui "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

E' evidente che qualunque domanda di accesso, sia formale che in formale, presuppone, in via preliminare, l'identificazione certa dell'istante o del rappresentante di esso, ed in quest'ultima ipotesi, al rappresentante stesso, a dimostrazione dei propri poteri, in caso di dubbi sulla legittimazione del richiedente, può essere anche richiesto un documento di identificazione personale del rappresentato, da esibire in allegato alla specifica procura o delega.

Dal breve excursus normativo-giuridico sopra tracciato consegue che il soggetto delegato che, in rappresentanza di persone giuridiche private, presenta un'istanza di

accesso ai documenti deve allegare anche copia di un documento di identificazione personale del legale rappresentante di detti enti, all'evidente fine di comprovare l'identità del soggetto richiedente l'accesso ovvero un titolo idoneo che attesti tale qualità, così come affermato dalla giurisprudenza più recente, (“Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», l'istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere inviata via fax; in tal caso, tuttavia, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, all'evidente fine di comprovare l'identità del soggetto richiedente l'accesso”, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 settembre 2006, n. 8393), oltre che dalla legge.

2) Con riferimento al secondo quesito posto dall'amministrazione istante, si ritiene che nell'ambito dei poteri conferiti al legale, con la procura alle liti, non possa farsi rientrare la possibilità di richiedere, per conto dell'assistito, l'accesso ai documenti amministrativi. A tal fine occorre un mandato speciale, con l'indicazione chiara del nome del conferente e dei poteri di rappresentanza legale in concreto necessari.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia con una circolare concernente le " Misure organizzative sul diritto d'accesso" dell' 8 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006, circa la presentazione della domanda di accesso ha precisato che “la procura alle liti non abilita di per sè il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo”.

3) Infine, sul rapporto tra la nuova formulazione dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che permette l'accesso, ove esercitato per la cura e la difesa d'interessi giuridicamente rilevanti, nella forma più ampia dell'estrazione di copia dei documenti richiesti ed il decreto ministeriale, 10 maggio 1994, n. 415 che, invece, all'art. 4, comma 1, lo limita alla sola “*visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici*” la Commissione, con particolare riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, rileva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo

24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Si ritiene, quindi, che non vi siano ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste concernenti i documenti disciplinati dall'art. 4 del Decreto Ministeriale, 10 maggio 1994, n. 415.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione inoltre il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusta il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 9)**

**PARERE ACI**

**OSSERVA**

In data 25 gennaio 2005 questa Commissione ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche al Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 dell'Automobile Club d'Italia, deliberato dal Consiglio generale dell'Ente nella riunione del 27 ottobre 2004.

La Commissione, peraltro, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, prevedendo la possibilità di un concorso di norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso, avrebbe potuto creare difficoltà interpretative per i singoli interessati. Di conseguenza, la Commissione ha suggerito di precisare che in tali ipotesi prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto di accesso.

Con lettera del 6 maggio 2007, l'Automobile Club d'Italia ha comunicato di aver recepito l'indicazione della Commissione e ha trasmesso il nuovo testo dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Tutto ciò premesso

**LA COMMISSIONE**

prende atto che l'Automobile Club d'Italia ha provveduto a modificare ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 nei termini indicati nel parere del 25 gennaio 2005.

Roma, 17 settembre 2007

**IL PRESIDENTE**

**Parere n. 10)**

Alla Sig.ra .....  
.....  
.....

Oggetto: quesito in merito all'accessibilità di attestazioni lavorative concernenti terzi necessarie alla difesa in giudizio di interessi della richiedente.

La Sig.ra ....., riferisce di aver presentato in data ..... richiesta di accesso alla Provincia di ....., settore mercato del lavoro, per il rilascio di attestati lavorativi relativi a tre persone che avevano prestato la loro opera in favore dello zio della richiedente. La richiesta era supportata dalla necessità di difendersi in giudizio, in qualità di erede del datore di lavoro, in una causa civile pendente dinanzi al Tribunale di ..... L'amministrazione negava l'accesso il successivo ....., senza addurre alcuna motivazione ma limitandosi a sostenere che "(...) la richiesta non può essere accolta". Sulla vicenda la Sig.ra ..... ha chiesto alla scrivente Commissione di esprimere un parere.

Al riguardo si osserva quanto segue. In primo luogo, il diniego alle richieste di accesso deve essere motivato dall'amministrazione in base alla sussistenza di eventuali interessi contrapposti che confliggano con l'interesse ad accedere. Di tale contrapposizione l'amministrazione medesima deve dare conto facendo emergere nel provvedimento negativo le ragioni dell'effettuato bilanciamento di interessi a svantaggio dell'accesso. Nel caso di specie ciò non è avvenuto e pertanto il provvedimento opposto all'odierna richiedente si palesa illegittimo. In secondo luogo, stante la natura della richiesta, nel merito il possibile interesse confliggente con l'accesso sarebbe stato quello alla riservatezza dei lavoratori di cui si chiedeva l'attestazione dell'opera prestata alle dipendenze dello zio della Sig.ra ..... In fattispecie del genere, il bilanciamento tra accesso e riservatezza deve tener conto della tipologia di dati contenuti nel documento oggetto della richiesta. Qualora, come sembra nel caso sottoposto alla scrivente Commissione, i dati personali siano comuni e non sensibili e/o giudiziari, il conflitto va risolto facendo prevalere l'interesse all'accesso, secondo consolidata giurisprudenza sia di questa Commissione che del giudice amministrativo.

Pertanto, permanendo un interesse attuale in capo alla richiedente alla conoscenza dei documenti oggetto dell'istanza, l'accesso deve essere consentito.

Roma. 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 11)**

.....  
.....

OGGETTO: Richiesta di parere su una richiesta di accesso alla copia integrale, conforme all'originale, di un telegramma detenuto dall'ANAS

Il signor ....., con una nota del ....., preceduta dall'invio di un copioso carteggio documentale a partire dall'inizio del ....., ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi in merito all'istanza di accesso da lui stesso formulata al Compartimento ANAS di ....., volta ad ottenere la copia conforme all'originale di un telegramma relativo ad un procedimento concernente un progetto esecutivo di lavori da effettuarsi in una zona, in parte di sua proprietà.

L'istante ha precisato di avere già avuto, in data ....., una copia del suddetto telegramma, ma non si è ritenuto soddisfatto dalla stessa, perchè priva del riferimento del mittente, appositamente cancellato dall'amministrazione.

Il signor ..... ha motivato la propria istanza di accesso asserendo una lesione dei suoi diritti di proprietà da parte dell'ANAS, ritenendo pertanto necessario il suddetto documento per la difesa in giudizio degli stessi.

La Commissione, in merito alla questione in esame, osserva quanto segue:

Secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440) il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere; ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" .

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza del soggetto che ha trasmesso il telegramma, di cui il Signor ..... richiede copia, dovrà cedere all'interesse di quest'ultimo ad ottenere l'accesso alla copia conforme all'originale dello stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1896/2005, ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta

l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere ingiustificato il diniego dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondato sulla tutela dei terzi, ed il conseguente mancato rilascio della documentazione richiesta.

Roma, 17 settembre 2007

PRESIDENTE

## **Parere n. 12)**

Al sig. ....  
Via .....  
.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere

Il sig. .... ha presentato al Comune di ..... una serie di richieste di accesso riguardanti “accertamenti di presunte violazioni edilizie, di salvaguardia del patrimonio comunale ecc.”.

Il Comune di ..... ha negato l'accesso affermando che “ il contenuto delle richieste presentate dalla S.V. configurano un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione e potrebbero apparire meramente emulative”.

Il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento delle sue istanze di accesso.

La Commissione ha affermato però la propria incompetenza perché l'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone espressamente che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Con nota in data ..... il sig. .... si è rivolto alla Commissione lamentando che la stessa non avrebbe “preso in esame” l'istanza formulata ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 267 del 2000 (quale cittadino del Comune di ..... ) e dell'art. 105 dello Statuto del Comune di ....., esaminando parzialmente il ricorso del ....., “valutando solo l'accesso ai documenti amministrativi secondo la legge 241/90”.

Il sig. .... chiede, quindi, che venga preso in esame l'intero contenuto del ricorso.

Tanto premesso, la Commissione non può che ribadire quanto già in precedenza affermato.

Il sig. .... non si è rivolto a questa Commissione per avere un parere circa la sussistenza o meno del diritto di accesso, riguardo la fattispecie rappresentata, in base all'art.10 del d.lgs. 267 del 2000 e art. 105 dello Statuto del Comune di .....

Il sig. .... ha proposto un ricorso alla Commissione avverso il diniego opposto dal direttore generale del Comune di .....: il ricorso avverso il diniego di accesso ha una sua specifica e precisa regolamentazione nel citato art. 25 della legge n. 241 del 1990 che prevede espressamente, al quarto comma, la competenza del difensore civico competente per ambito territoriale “in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4 riguardo “gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali” .

Nel caso in esame il diniego dell'accesso è un atto dell'amministrazione comunale e, quindi, questa Commissione non ha alcuna competenza.

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

**Parere n. 13)**

AL CONSIGLIERE

AVV. ....

.....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso.

I consiglieri ..... e ....., con diverse e reiterate istanze, si sono rivolti al Presidente della Comunità Montana dei ..... per ottenere della documentazione specifica in possesso dell'ente.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, gli istanti in data ....., hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, che in data ..... ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dai ricorrenti, poiché a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana dei ..... è competente il Difensore Civico, come si evince dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006.

Successivamente alla suddetta decisione della Commissione, il Consigliere ..... ha trasmesso alla stessa, in data ....., una richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso, in modo che l'istanza di accesso da lui presentata possa essere rimessa a questa autorità, d'ufficio o su iniziativa di parte.

La Commissione in merito alla richiesta di parere formulata dal consigliere ....., non può che rilevare nuovamente la propria incompetenza.

Ed invero dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince che questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso provvedimenti in materia di accesso emessi da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, o a queste assimilate.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un ente locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana dei ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

Al riguardo lo stesso articolo precisa che qualora il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito "la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Pertanto, dovrà essere cura dell'istante trasmettere la propria richiesta all'autorità competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore a quello nel quale è assente la figura del difensore civico.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 14)**

Al Sig. ....  
.....  
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Il sig. ...., che aveva presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... un esposto, in base al quale era stato instaurato procedimento disciplinare nei confronti degli

avvocati ..... e ....., ha formulato istanza di accesso ai relativi atti .

Il Consiglio ha negato l'accesso, affermando che, secondo il regolamento consiliare sui provvedimenti di attuazione della legge n. 241/1990, approvato nell'adunanza del ....., l'accesso è consentito solo all'incolpato od al P.M., essendo queste le sole parti del procedimento disciplinare.

Il sig. ...., ritenendo illegittima la previsione del regolamento, e quindi illegittimo il diniego, chiede al riguardo il parere di questa Commissione, che osserva quanto segue.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/90, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine ( T.A.R. Lazio - Roma - sezione III quater - sentenza 4 giugno 2007 n. 5107 , che ha fatto discendere la legittimazione all'accesso dell'autore dell'esposto dalla circostanza che lo stesso autore aveva dato corso, per i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare, a un giudizio civile ) .

Ad analoga conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato legittimando il diritto all'accesso dell'autore dell'esposto, che aveva dato origine al procedimento, dalla circostanza che era stato avviato, per i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare, un procedimento della stessa specie nei confronti del suddetto autore ( Cons. Stato – Ad.Plen. – dec. 20 aprile 2006 n. 7) .

Questa Commissione ritiene corretto il principio affermato in astratto dalla giurisprudenza e pertanto ritiene che l'Amministrazione debba ad esso conformarsi.

Per quanto attiene specificamente alla fattispecie che ci occupa, la Commissione, rilevato che il sig. .... non ha inviato alla Commissione la sua istanza di accesso in data ..... rivolta

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ..... , non è in condizione di accertare se, nel caso in esame, ricorrano gli “altri elementi” , ritenuti necessari dalla citata giurisprudenza del giudice amministrativo ai fini dell'accesso, che , in uno alla qualità di autore dell'esposto, concorrono a determinare la legittimazione all'accesso stesso.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Parere n. 15)

PREFETTURA DI .....  
AREA.....  
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

C.A. AL PREFETTO  
DOTT. ....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento amministrativo avviato dall'istanza di concessione di un mutuo, di cui alla legge n. 108, 7 marzo 1996 (“Disposizioni in materia di usura”).

La Prefettura di ....., in data ....., ha ricevuto da parte dell'Associazione “.....”, per conto del signor ....., una richiesta di accesso, mediante estrazione di copia, alla perizia redatta dal consulente incaricato, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo ad una richiesta di mutuo, ai sensi della normativa in oggetto.

L'istanza di accesso è stata motivata dall'interessato con la necessità di produrre la perizia richiesta nel processo penale per fornire al Tribunale “il sussidio tecnico necessario alla quantificazione del danno subito”.

L'amministrazione, investita della suddetta istanza, ha trasmesso la stessa al competente Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e ha chiesto alla scrivente Commissione un parere in merito alla questione posta.

La Commissione ritiene che l'istanza di accesso proposta alla Prefettura di ..... sia fondata e da accogliere, per i motivi che di seguito si espongono.

In primo luogo, è evidente che l'interesse del titolare del diritto di accesso, nel caso di specie, sia diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come richiede il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Dall'esame della richiesta si rileva che la motivazione addotta dall'istante a fondatezza della stessa trova conferma anche nella giurisprudenza, oltre che in diverse e precedenti pronunce di questa Commissione.

Il giudice amministrativo di prime cure ha, infatti, affermato, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione

autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Non spetta, dunque, all'amministrazione entrare nel merito dell'attività giurisdizionale, escludendo l'accesso solo perchè, a suo dire, "nel processo si mira al mero accertamento della consumazione del reato di usura, non già alla determinazione di natura squisitamente civilistica del danno subito".

E' nelle facoltà dell'istante richiedere la suddetta consulenza, considerato che egli non solo fonda la propria istanza sulla necessità della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie (art. 24, comma 7, legge n. 241/1990), ma è anche parte in causa del procedimento amministrativo di concessione del saldo del mutuo, conclusosi a suo favore con la delibera n.../....., emessa il .....

Infine, vista la suddetta delibera, nella quale vengono comunicate parte delle informazioni contenute nella perizia richiesta, non si vedono ulteriori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso formulata e volta alla conoscenza del testo integrale della perizia stessa.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 16)**

Alla Provincia .....  
.....  
.....

**OGGETTO** : Richiesta di parere .

La Provincia .....di ..... ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo il contenuto di una recente pronuncia del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del ..... -Sede di .....- n. ...., depositata il .....

La Provincia, in particolare, ha posto a questa Commissione una serie di quesiti che attengono al merito della pronuncia, riguardo la quale la Provincia stessa, risultata soccombente in giudizio, nutre alcune perplessità.

La Commissione, con nota in data ....., ha rilevato che i quesiti formulati dalla Provincia attengono a questioni che sono state oggetto di una pronuncia giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e di cui, quindi, non è ancora possibile conoscere con certezza il definitivo contenuto dispositivo.

Con la nota che si riscontra, la Provincia di ..... ha nuovamente richiesto, sulle stesse questioni, il parere di questa Commissione, rilevando che i quesiti posti hanno una portata di carattere generale, che prescinde dal contenuto della decisione del TAR .....

Al riguardo, la Commissione non può che ribadire il parere precedentemente formulato .

La sentenza n. .... del ..... del TAR ....., che ha già esaminato le questioni oggetto del parere richiesto, non risulta ancora passata in giudicato.

Considerato che questa Commissione deve tener conto del diritto vivente, creato in larga misura dalla giurisprudenza, appare inopportuno rendere parere su di una questione attualmente pendente dinanzi al giudice amministrativo.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Parere n. 17)**

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
.....  
.....

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" predisposto dal medesimo Istituto, con sede in Brescia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 17 settembre 2007, vista la nota del 6 novembre 2006 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (di seguito "Istituto"), ricevuta in data 14 novembre 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

**PREMESSO**

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in venti articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241, nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

**OSSERVA**

che la Commissione nella valutazione del testo del regolamento si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

La struttura del testo va rivista e corretta nella parte relativa al "*Capo III – Differimento, casi di esclusione ed accesso parziale*" con particolare riguardo agli articoli 14, 15, 17 e nella parte relativa al "*Capo IV – Amministratori e dipendenti dell'ente*", considerando le vigenti norme di legge in materia, che regolano dettagliatamente l'esercizio del diritto di accesso e le relative

modalità, fungendo, altresì, da linee guida per la predisposizione dei regolamenti interni delle amministrazioni e degli enti.

L'art. 14 “Categorie di documenti esclusi dall'accesso” può considerarsi corretto, seppure ripetitivo di quanto stabilito dalle norme di legge. Tuttavia, i documenti di cui alla lettera j), concernenti pareri legali acquisiti dall'Istituto, devono ritenersi comunque coperti dal segreto professionale, a meno che ad essi non venga fatto riferimento “*per relationem*” in un documento amministrativo; pertanto, la stessa lettera va chiarita in tal senso.

L'art. 15 “Casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali” è integralmente ripetitivo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 195/2005 e pertanto è del tutto irrilevante e superfluo.

L'articolo 18 concernente il “diritto di accesso degli amministratori” è da eliminare, considerato che le norme che limitano od escludono il diritto d'accesso non sono applicabili ai soggetti nel cui munus rientra la potestà di dirigere e controllare l'attività dell'istituto.

Analoga considerazione è da esprimere relativamente all'art. 19 concernente il “segreto d'ufficio”, poiché trattasi di una valutazione afferente il generale comportamento del dipendente e che, pertanto, non ha alcun rapporto con il diritto d'accesso.

**P.Q.M.**

**La Commissione si riserva di esprimere il richiesto parere, dopo l'introduzione nel testo delle modifiche suindicate.**

Roma 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 1)

**Ricorrente:** ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto tecnico statale per geometri .....

### Fatto

La prof. ssa ....., quale insegnante di lettere presso l'Istituto tecnico statale per geometri di ....., ha partecipato agli scrutini sia del primo quadrimestre sia a quelli finali, tenutisi l' ....., della quinta classe della sezione ....

Nel corso di tale seduta il collegio, conformemente alle proposte avanzate dalla ricorrente, aveva deciso la non ammissione all'esame di Stato di alcuni alunni. Successivamente, la deliberazione adottata dal collegio è stata annullata dal momento che il medesimo era privo di in componente necessario.

In conseguenza di tali vicende ed al fine di tutelare i propri interessi, la prof. ...., ha presentato, in data ....., istanza di accesso ai verbali di scrutinio del primo quadrimestre e di quello finale della classe V ..... dell'Istituto tecnico statale per geometri di .....

Chiarisce la professoressa, nel ricorso, che fine dell'istanza è la verifica di eventuali irregolarità di deliberazioni adottate precedentemente, nonché l'esame della condotta propria e di altri insegnanti i quali affermano di potere modificare la decisione di non ammissione di alcuni alunni deliberata nella seduta dell' ..... poi annullata.

L'amministrazione, con nota del ....., ha negato l'accesso ai verbali del I quadrimestre affermando che le decisioni adottate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio di interperiodo non producono alcun effetto giuridico nei confronti degli alunni; l'amministrazione, poi, considerato che la deliberazione dell' ..... è stata annullata e sostituita con un nuovo provvedimento assunto nel corso della seduta del ....., ha negato anche l'accesso ai verbali di scrutinio finale. Ritiene, infatti, l'Istituto che le vicende descritte hanno determinato l'insussistenza in capo alla ricorrente dell'interesse ad accedere ai documenti e, dunque, dei presupposti previsti dalla legge.

Avverso il provvedimento di diniego del ....., la prof. ssa ..... ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25,

legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del ....., ribadisce la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti.

### **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile perché, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, al ricorso doveva essere allegata la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso ai controinteressati, ossia agli altri insegnanti componenti il collegio.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 2)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** I.N.P.S. di .....

### **Fatto**

....., figlio ed erede della defunta ....., ha chiesto all'I.N.P.S. di ....., ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso alla documentazione concernente la domanda di attribuzione della indennità di

accompagnamento alla madre, il cui procedimento si era concluso dopo la morte della stessa, adducendo, a sostegno dell'istanza, la necessità dell'esame della documentazione al fine dell'esercizio eventuale della tutela giudiziaria.

A seguito di numerosa corrispondenza, l'INPS di ..... , con nota del ....., ha comunicato: che non poteva dar seguito all'accesso ai fascicoli concernenti le pensioni INPS in quanto essi erano in carico all'INPS di ..... ; che l'accesso ad un fascicolo inviatogli dalla Prefettura di ..... sarebbe stato consentito previa indicazione dell'interesse concreto all'accesso stesso e previa presentazione di fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Avverso il diniego l'..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Successivamente, con istanza del ....., l'Arena , premettendo che con due note , del ..... e del ..... , l'INPS di ..... gli aveva comunicato di presentarsi nei suoi uffici "per definire la pratica relativa all'accesso", ha chiesto l'elenco di tutta la documentazione esistente nel fascicolo , compresa quella riguardante gli altri coeredi.

In risposta l'INPS ha dato atto della qualità di erede dell'..... e, quindi, ha affermato il diritto all'accesso, aggiungendo che questo poteva però avere ad oggetto la documentazione amministrativa ma non quella sanitaria, e non, in difetto di uno specifico interesse, la documentazione degli altri coeredi, ai quali il pagamento era avvenuto secondo la previsione codicistica sulle successioni.

L'Amministrazione interessata ha inviato, in data ....., a questa Commissione delle deduzioni con le quali ha confermato di voler accogliere, nei suddetti limiti, l'istanza di accesso del ricorrente.

### **Diritto**

Il diniego di accesso, avverso il quale è stato proposto ricorso a questa Commissione , è stato superato, come risulta dalla corrispondenza successiva alla presentazione del ricorso, intercorsa tra l'..... e l'INPS ( con particolare riferimento alla nota dell'INPS in data ..... pervenuta anche a questa Commissione) , avendo

l'Amministrazione riconosciuto il diritto all'accesso del ricorrente, salva la individuazione dei limiti entro i quali il diritto stesso deve contenersi.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto avverso il diniego dell'INPS in data ..... di cui alla nota prot. .... n. ....

### PQM

**La Commissione dichiara cessata la materia del contendere .**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 3)**

**Ricorrente:** ..... legale rappresentante della .....  
Cooperativa sociale per azioni Onlus, .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del lavoro – Direzione provinciale del Lavoro di .....  
– Servizio ispezione del lavoro, .....

### **Fatto**

Il sig. ...., quale legale rappresentante della ..... Cooperativa sociale per azioni Onlus, ha presentato, in data ....., istanza di accesso alla Direzione provinciale del Lavoro di ..... – Servizio ispezione del lavoro, ai documenti relativi alla denuncia effettuata dalla sig.ra ..... in ordine a presunte irregolarità del contratto di co.co.co., a tutti i documenti del relativo procedimento, ivi compresi i verbali di accesso ispettivo effettuati presso la

....., i verbali redatti presso l'Ispettorato del lavoro nonché i documenti correlati. Specifica il ricorrente nell'istanza che i documenti sono necessari per difendere i propri diritti nel contenzioso in atto con la sig.ra .....

Infatti, l'Ispettorato del lavoro ha notificato al ricorrente, in data ....., un verbale di accertamento e diffida con il quale ha contestato alla società delle infrazioni amministrative fondate su dichiarazioni e documenti prodotti nel corso del procedimento ispettivo.

L'amministrazione in data ....., ha concesso un accesso parziale ai documenti consentendo al ricorrente l'accesso al verbale di accesso ispettivo del ..... ed ai verbali di alcune dichiarazioni rese da ex dipendenti, mentre è stato negato l'accesso ai verbali delle dichiarazioni dei sigg.ri ....., ....., ....., ....., ....., atteso che i medesimi si sono opposti all'esercizio del diritto in questione.

Avverso il provvedimento del ....., ....., legale rappresentante della ..... Cooperativa sociale per azioni Onlus, ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## **Diritto**

Il Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241" stabilisce che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali i "documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro", "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori" ed i "verbali di ispezione alle società cooperative" (art. 2, comma 1 lett. B), C) ed F).

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro, nell' ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro, termine quest'ultimo che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento.

Allo stato degli atti non è possibile stabilire se i lavoratori che si sono opposti all'istanza di accesso prestino ancora servizio presso la .....Cooperativa sociale per azioni Onlus. In questa ipotesi, infatti, in base al combinato disposto delle norme citate i documenti richiesti non sono accessibili fin tanto che perdura il rapporto di lavoro.

Qualora, invece, le dichiarazioni siano state rese da lavoratori non più alle dipendenze della società ricorrente si esprime l'avviso che il diritto di difesa debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati, conformemente all'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.

La scrivente Commissione, incidentalmente, esprime perplessità in ordine alla conformità al diritto di difesa del datore di lavoro, di cui all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757; si invita pertanto l'amministrazione a modificare le norme regolamentari citate.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale – Direzione provinciale del Lavoro di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 4)**

**Ricorrente:** ....., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
..... in .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Polizia Municipale .....

**Fatto**

Il sig. ...., residente nel comune di ....., a seguito della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 142, comma 9 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ha presentato, in data ....., istanza di accesso al Comando della Polizia Municipale di ..... avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. copia del certificato di taratura SIT (o equivalente in ambito EA) eseguito presso il centro di taratura accreditato SIT (o equivalente in ambito EA), del misuratore di velocità degli autoveicoli utilizzati per il rilievo Velomatic ....., matricola n. ...., così come previsto dalla legge n. 273 del 1991 e dalle norme internazionali UNI EN 30012 in materia di taratura degli strumenti di misura, nonché della risoluzione OIL R91 che prescrive la taratura periodica dei misuratori di velocità presso centri di taratura adeguatamente accreditati;
2. conoscere se sul predetto rilevatore Velomatic ....., matricola n. ...., è stata effettuata regolarmente l'ordinaria manutenzione e la taratura periodica come prescritto dalla legge;
3. verbale di messa in servizio ed attestazione delle prove effettuate atte a garantire la "perfetta funzionalità" del misuratore di velocità Velomatic ....., matricola n. ...., utilizzato per i rilievi in data ..... ed orario antecedente le ore .....
4. attestazione delle capacità tecniche degli operatori preposti all'uso del suddetto Velomatic ....., matricola n. ...., ovvero certificazioni ricevute dagli operatori rilevanti l'infrazione in data .....
5. copia delle risultanze fotografiche dell'apparecchiatura Velomatic ....., matricola n. ...., relative al verbale n. .... del .....

Specifica il ricorrente che l'infrazione al Codice della Strada è stata rilevata a mezzo dell'apparecchiatura modello Velomatic ....., matricola n. ...., senza contestazione immediata e per l'effetto è stata disposta l'applicazione della sanzione di euro 370,00 oltre l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per sospensione. Evidenzia, poi, il ricorrente che i documenti richiesti sono strumentali alla difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi.

L'amministrazione comunale - Comando Polizia Municipale, ha inviato, con nota prot. .../....., la copia del rilievo fotografico di cui al punto n. 5 dell'istanza, ma ha negato l'accesso agli altri documenti affermando che i medesimi saranno rilasciati solo in sede giudiziaria.

Avverso il provvedimento prot. .../....., il sig. ...., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n.

241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione comunale, con nota del ....., ha ribadito le ragioni del proprio diniego ed ha inviato alla scrivente Commissione il verbale di violazione del Codice della Strada n. .... del .....

## **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 5)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Liceo scientifico "....."- .....

## **Fatto**

La prof.ssa ....., docente di lingua e letteratura inglese presso il Liceo scientifico “.....”, avendo ricevuto nel mese di maggio 2007 uno schema riportante lo schema di assegnazione dei docenti alle classi di competenza per il successivo anno scolastico ed avendo provveduto di conseguenza all'adozione dei libri di test da utilizzare, in data 9 giugno 2007 ha chiesto di accedere ai documenti contenenti i criteri per le predette assegnazioni. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, la prof.ssa ..... in data 7 agosto 2007 (pervenuto il successivo 20 agosto) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta di accesso. L'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 8 settembre u.s.

## **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, in considerazione del fatto che nei confronti della stesso è stato adottato un provvedimento di assegnazione incidente sullo svolgimento dell'attività lavorativa della stessa. Ciò esclude che la richiesta si atteggi a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90, trattandosi, viceversa di strumento di partecipazione dell'istante all'attività amministrativa posta in essere dall'ente resistente.

## **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

## **Ricorso n. 6)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

### **Fatto**

Il signor ....., in data ....., ha presentato all'INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del ....., l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

### **Diritto**

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti, espressamente esclusi dall'allegato A del regolamento di organizzazione dell'amministrazione resistente - trasmesso alla scrivente Commissione con nota del ..... - che al comma 12 del punto II "Atti e documenti sottratti all'accesso a tutela della riservatezza" li individua come "dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, infatti, le amministrazioni possono adottare provvedimenti generali organizzatori per l'esercizio del diritto di accesso ed escludere, così, l'ostensibilità per determinate categorie di documenti.

Tuttavia, considerate le ragioni a fondamento della suddetta istanza di accesso, vale a dire la necessità dei documenti richiesti per potere provvedere alla cura ed alla difesa dei propri interessi

giuridici, si ritiene che la norma regolamentare in questione debba retrocedere a fronte della più ampia e superiore previsione dettata dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

In particolare, con riferimento al caso di specie, è da considerare la giurisprudenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 08 marzo 2007, n. 405, secondo cui “l’art. 2 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui esclude l’accesso per motivi di riservatezza, è in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 24, l. 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulle esigenze di riservatezza”.

L’amministrazione resistente, in ogni caso, deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, gli ex lavoratori che hanno reso le dichiarazioni agli ispettori di vigilanza, per consentirgli l’eventuale tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

### **PQM**

**La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l’amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 7)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio gestione detenuti a maggior indice di sicurezza

### **Fatto**

Il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., in data ..... ha presentato un'istanza tesa a conoscere "il contenuto motivazionale concernente il provvedimento di classificazione EIV (elevato indice di vigilanza) del .....". Il successivo ..... l'amministrazione negava espressamente l'accesso, invocando le fattispecie di esclusione di cui al D.M. n. 115/96. Avverso tale provvedimento in data ....., il Sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'articolo 12, comma 4, lettera *a*), del D.P.R. n. 184/06, invero, prevede che in caso di diniego espresso al ricorso sia allegato il provvedimento contro cui si insorge. Il mancato assolvimento dell'onere comporta, ai sensi del comma 7, lettera *a*), dello stesso articolo, l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del provvedimento di diniego espresso emesso dall'amministrazione in data ..... e di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti.

### **PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 8)

**Ricorrenti:** ..... rappresentato e difeso dall'avv. .... e  
elettivamente domiciliato presso lo studio .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), via.....

### Fatto

Il prof. ...., a seguito della sentenza del TAR ..... ,  
Sezione ...., n. .... del ....., che ha condannato l'Inpdap a corrispondergli le somme  
richieste a titolo di liquidazione di indennità per buonuscita (TSF), al fine di ottenere il pagamento  
di quanto dovutogli, ha presentato dei solleciti all'amministrazione, tra i quali quello del  
.....; in particolare nella nota indicata il ricorrente ha chiesto all'Inpdap di avere  
copia di tutti i conti che hanno portato alla liquidazione degli importi. L'Inpdap di ....., in  
data ..... ha proceduto ad emettere il mandato di pagamento, senza, tuttavia, replicare  
all'istanza di accesso.

Successivamente, il ricorrente ha reiterato più volte la propria istanza di accesso; in  
particolare, in data ....., il ricorrente ha sollecitato l'amministrazione a fornirgli copia  
di tutti i conti che hanno formato il saldo finale. L'Inpdap – Direzione Centrale Pensioni Uff. II  
Contenzioso, con provvedimento del ....., pervenuto al prof. ...., il  
....., ha invitato l'Inpdap di ..... a dare riscontro alla richiesta di accesso.

Avverso il provvedimento del ....., il prof. ...., tramite il legale  
rappresentante ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241  
del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed  
il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del ....., ha inviato al ricorrente, e per conoscenza  
alla scrivente Commissione, i seguenti documenti:

1. prospetto di liquidazione già notificato al ricorrente in data .....
2. prospetto di calcolo ad uso interno, il cui contenuto riproduce quello del prospetto  
notificato al ricorrente;
3. appunti di lavoro.

Si ritiene, pertanto, che l'istanza sia da intendersi soddisfatta a seguito della comunicazione dell'amministrazione.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 9)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

### **Fatto**

Il signor ....., in data ....., e ancora in data ....., ha inviato al direttore della sede INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa attinente alla sua richiesta di revisione-adeguamento della propria pensione, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, nel giudizio in corso con la società presso cui prestava servizio.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego tacito dell'amministrazione.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia della documentazione amministrativa attinente alla sua richiesta di revisione-adeguamento della propria pensione, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, nel giudizio in corso con la società presso cui prestava servizio.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al

fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

In particolare, con riferimento al caso di specie, è da considerare la giurisprudenza dei T.A.R. sulla materia, secondo cui “il soggetto titolare di pensione diretta e/o di reversibilità a carico dell’Inps ha un interesse tutelato, concreto ed attuale, a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione contributiva e pensionistica” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 01 settembre 2006, n. 3174, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 03 dicembre 2004, n. 5674).

Ed ancora, secondo il [T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 14 aprile 2003, n. 1934](#) “Sussiste il diritto degli istanti a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione relativa agli estremi di liquidazione ed ai mandati di pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, degli assegni familiari e delle indennità di malattia o maternità chieste e corrisposte negli anni precedenti, dal momento che la presentazione dell’istanza trova giustificazione nella volontà di verificare l’esattezza degli importi corrisposti a tale titolo e non impone, come sostenuto dall’Inps, un obbligo di facere, trattandosi di documentazione già formata per la liquidazione dei trattamenti spettanti alle ricorrenti e per una ordinata gestione delle singole posizioni previdenziali”.

## PQM

**La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione ad esaminare la domanda d’accesso sulla base dei principi suindicati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 10)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Polizia di Stato – ..... Reparto Mobile –  
.....

### Fatto

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ....., ha presentato, in data ....., istanza di accesso al Reparto Mobile della Polizia di Stato di ..... ai documenti componenti il proprio fascicolo personale. Specifica l'istante che la ricognizione storica dei documenti è finalizzata a verificare la correttezza dell'attività di sistemazione degli stessi svolta dal Comando, nonché per acquisire elementi che potrebbero essere utili per tutelare i propri interessi o vantare diritti connessi al rapporto intercorso fino a quel momento con l'amministrazione. Si precisa, ancora, nell'istanza che l'interesse ad accedere ai documenti richiesti è insito nella posizione di parte dei procedimenti ai quali i documenti richiesti ineriscono.

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, inoltre, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. tutti i documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo per l'anno .....
2. tutti i documenti relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno .....

L'amministrazione, con nota del ....., ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo con il quale ribatte che i documenti di cui al punto n. 1 sono stati già acquisiti dal ricorrente a seguito di una precedente istanza di accesso.

L'amministrazione, poi, ha negato l'accesso ai chiesti documenti contestando la genericità e il difetto di motivazione della richiesta nonché la carenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Afferma, inoltre, il ... Reparto Mobile di ....., che l'istanza, proprio in considerazione della sua vaghezza, si traduce in un controllo generalizzato sull'operato e sull'efficienza dell'amministrazione.

L'amministrazione con provvedimento del ....., notificato al ricorrente il ....., ha decretato di non potere accogliere l'istanza di accesso per le ragioni evidenziate nel preavviso del .....

Avverso il provvedimento di diniego del ....., il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ..... ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del ..... in relazione alla richiesta di accesso ai documenti componenti il proprio fascicolo personale, ai documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo ed a quelli relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno .....

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha stabilito che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S. sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727).

Pertanto, il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

Pertanto, il ricorrente ha diritto ad accedere al proprio fascicolo personale.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cui al punto n. 2 relativa ai documenti del procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno ....., la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che il ricorrente è destinatario diretto del provvedimento.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Polizia di Stato –**

**... Reparto Mobile di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 11)**

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Sviluppo Italia .....-.....

### **Fatto**

Il Sig. ...., in data ....., ha presentato all'amministrazione resistente domanda di partecipazione al "Bando per la concessione di piccoli sussidi – sovvenzione globale piccoli sussidi – programma obiettivo regione ..... 2000/2006" per l'inizio di attività del tipo "commercio per materiale di ottica".

Nella graduatoria pubblicata in data ..... l'odierno ricorrente era posizionato al n. .... come idoneo non assegnatario del contributo per esaurimento di fondi. Il candidato ....., posizionato al n. .. della suddetta graduatoria con il codice "servizi medico-sanitari", ha presentato, a dire del ricorrente, domanda per il commercio di materiale per ottica al pari del ricorrente medesimo.

In seguito (.....), il Sig. .... ha inoltrato richiesta di accesso alla domanda presentata dal ....., al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi ritenute opportune. In data ....., l'amministrazione negava l'accesso in virtù dell'opposizione

all'accesso manifestata dal controinteressato, *medio tempore* informato della richiesta del Sig. .... Contro tale determinazione, il Sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato ritualmente notificato dal ricorrente al Sig. .... in data .....; il controinteressato in data ..... ha confermato il proprio diniego all'accesso.

## **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio, infatti, sulla legittimazione attiva del ricorrente, attesa la sua partecipazione alla medesima procedura per la concessione di piccoli sussidi alla quale ha preso parte il controinteressato, il quale, a differenza del ricorrente, pur avendo fatto istanza per la medesima categoria di commercio del Sig. ...., è stato ritenuto idoneo assegnatario ma con un codice relativo ad attività commerciale di diversa natura rispetto a quella dichiarata. D'altra parte il provvedimento impugnato si limita a negare l'accesso unicamente sulla scorta dell'opposizione al riguardo manifestata dal controinteressato. Al riguardo, viceversa, occorre rilevare come la notifica al controinteressato costituisca da parte dell'amministrazione un obbligo che ha come *ratio* quella di mettere il controinteressato stesso in condizione di potersi esprimere sulla richiesta di accesso che un terzo ha presentato e che concerne dati che lo riguardano. Ciò, tuttavia, non esclude che in caso di opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso, l'amministrazione debba comunque valutare quale dei contrapposti interessi (accesso-riservatezza) debba ritenersi prevalente. Tale bilanciamento, come noto, è risolto dalla giurisprudenza maggioritaria a vantaggio del diritto di accesso in ossequio a quanto disposto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 26/04/2005, n.1896. "Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Nel caso di specie, trattandosi verosimilmente di dati comuni contenuti nella domanda di partecipazione al bando, l'interesse da far prevalere è quello alla conoscenza dei documenti preordinata alla tutela degli interessi dell'accedente, così come chiaramente prevede l'articolo 24, comma 7, della l. n. 241/90.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 17 settembre 2007

Il Presidente

### **Ricorso n. 12)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare  
... Reparto – .... Divisione

### **Fatto**

Il Signor ....., in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal ..... al ....., con nota del ....., ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare ... Reparto – .... Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione

di Commissariato Militare Marittimo di ....., avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego tacito dell'amministrazione.

## **Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto soggetto in causa e promotore del quesito di cui chiede copia, l'odierno ricorrente ha diritto di avere l'accesso allo stesso, poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti allo stesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

Non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia, la legittimazione della richiesta di accesso formulata dal ricorrente trova conferma unanime anche nella giurisprudenza amministrativa dei T.A.R. secondo cui “Il diritto di accesso agli atti del procedimento sorge anche prima dell'adozione del provvedimento finale, dovendo essere garantita al soggetto interessato la partecipazione al procedimento con piena cognizione degli atti endoprocedimentali, al fine di

consentirgli di proporre le proprie osservazioni preventivamente all'adozione del provvedimento finale”, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 11 febbraio 2005 , n. 172.

Inoltre, secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 settembre 2003 , n. 7206, “la posizione che legittima l' accesso agli atti della p.a. non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione. In particolare deve ritenersi che la nozione di "interesse giuridicamente rilevante" sia più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consenta la legittimazione all' accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l' accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegga come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile”.

Circostanze queste ultime riscontrabili nel caso di specie, tanto da ritenere accoglibile la suddetta istanza di accesso.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.**

Roma, 17 settembre 2007

**IL PRESIDENTE**

## **Ricorso n. 13)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

### **Fatto**

Il Sig. ...., in qualità di candidato al concorso per la nomina di ..... in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non avendo superato le prove scritte dello stesso concorso, in data ....., con istanza di accesso ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di potere accedere a diversi documenti, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, in data ....., ha concesso all'istante un parziale accesso agli atti richiesti, negandolo per gli atti prodotti dai candidati dichiarati idonei, se non in forma anonima, e negando l'accesso anche alla graduatoria provvisoria degli stessi.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, in data ....., ha presentato nuovo ricorso alla Commissione contro il diniego al richiesto accesso.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto partecipante ad un pubblico concorso, l'odierno ricorrente ha diritto di avere copia degli elaborati degli altri candidati e della graduatoria provvisoria degli stessi, poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia, la legittimazione della richiesta di accesso formulata dal ricorrente trova conferma unanime anche nella giurisprudenza amministrativa dei T.A.R. secondo cui "i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica" (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528, T.A.R. Sardegna, Cagliari, 11 luglio 2003, n. 864, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 10 dicembre 2002, n. 6552).

In merito, medesima posizione è stata espressa dal Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, secondo cui "Ai sensi dell'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste il diritto di accesso del candidato ad una procedura concorsuale agli atti interni della stessa e dunque agli elaborati delle prove degli altri candidati positivamente giudicati nella stessa seduta, anche al fine di desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte della commissione d'esame di un medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio di eccesso di potere."

Così come "I candidati ad un pubblico concorso - ivi compresi quelli che non hanno superato le prove - sono titolari del diritto di accedere agli atti della relativa procedura, e possono ottenere non soltanto i verbali della commissione esaminatrice, ma anche gli elaborati degli altri candidati", secondo quanto indicato dal Cons. Stato comm. spec., 21 settembre 1994, n. 1285

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 14)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione Resistente:** Comune di .....

### **Fatto**

Il sig. .... ha chiesto al responsabile del procedimento del Comune di ..... di acquisire copia dei documenti relativi ad un provvedimento di demolizione disposto dallo stesso Comune di ..... e riguardante un immobile di sua proprietà.

Il Comune ha negato l'accesso adducendo una serie di ragioni, specificamente indicate nel ricorso in esame tra cui la mancata indicazione, nell'istanza di accesso, dei documenti oggetto dell'accesso stesso.

Riferisce il sig. .... che sulla vicenda sarebbe allora intervenuto il Difensore Civico della Regione ..... che, sempre secondo quanto riferito nel ricorso, avrebbe dato atto che il sig. .... "ha individuato ed elencato tutti i documenti per i quali si chiede l'ostensione".

Il sig. .... aggiunge che il segretario comunale del Comune di ..... avrebbe criticato la decisione del difensore civico scrivendo però che "la rispetterà". Successivamente però lo stesso segretario comunale avrebbe richiesto "l'invio di una generica somma di denaro, senza specificare i relativi conteggi" e alla richiesta del ricorrente di conoscere quali documenti gli sarebbero stati inviati a fronte della somma richiesta il segretario comunale non avrebbe risposto.

Nel frattempo l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà del ricorrente sarebbe proseguito e il sig. .... non ha ricevuto alcun riscontro alla sua domanda "di conoscere quali documenti gli sarebbero stati inviati a fronte della somma richiesta" di cui si è detto.

Il ricorrente si è quindi rivolto a questa Commissione ai sensi dell'art.12 del d.P.R. n. 184 del 2006 dichiarando di avere interesse al rilascio di estrazione delle copie di documenti relativi alla demolizione del corpo scale riguardante l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di .....

### **Diritto**

Questa Commissione è incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune considerato che, ai sensi dell'art. 25 , comma quarto, della legge n.241 del 1990, *“ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali , ...al difensore civico ...che sia riesaminata la suddetta determinazione . Qualora tale organo non sia stato istituito , la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore...”*.

Sulla vicenda rappresentata dal sig. .... può quindi intervenire esclusivamente il difensore civico che, peraltro, come rappresentato nel ricorso, avrebbe già emesso una decisione favorevole al ricorrente, e il Comune di ..... avrebbe affermato che “la rispetterà”.

Di conseguenza, gli ulteriori lamentati comportamenti dilatori del Comune di ..... riguardo l'istanza di accesso a suo tempo presentata dal ricorrente devono essere portati all'attenzione del Difensore Civico competente.

### **P.Q.M.**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza .**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 15)**

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di .....

### **Fatto**

Il Sig. .... in data ..... ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione delle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data ....., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.

Avverso tale diniego il Sig. .... lo stesso ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati collocati nelle graduatorie oggetto della richiesta di accesso, alle quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal Sig. ....

Roma, 17 settembre 2007

Il PRESIDENTE

### **Ricorso n. 16)**

**Ricorrente:** Vice sovrintendente .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### **Fatto**

Il Vice sovrintendente ....., in servizio presso la sottosezione di polizia stradale ....., in data ..... presentava formale istanza di trasferimento per il Commissariato di P.S. di ..... Con una nota ministeriale del ....., si rappresentava all'odierno ricorrente la sua posizione nella graduatoria nazionale tra gli aspiranti di pari qualifica allo stesso ufficio (primo). Non avendo, tuttavia, ottenuto il chiesto trasferimento e avendo constatato la presenza nel commissariato di ..... di almeno sei pari-qualifica che, a detta del ricorrente, al tempo non possedevano nemmeno il grado per concorrere alla stessa sede, il ..... ha presentato in data ....., richiesta di accesso ai fascicoli ed ai provvedimenti in virtù dei quali i 6 menzionati colleghi prestano attualmente servizio presso il commissariato in questione.

L'amministrazione, in data ....., ha riscontrato impropriamente la richiesta di accesso, in sostanza non pronunciandosi sulla stessa, ma facendo presente che i trasferimenti con provenienza da altre province sono disposti direttamente dal Ministero dell'interno. Contro tale provvedimento il ..... in data ..... ha

presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo a tutti i controinteressati coinvolti nella controversa vicenda e chiedendone l'accoglimento.

### **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stato scavalcato dai controinteressati nell'assegnazione del posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. La circostanza che il Ministero abbia collocato al primo posto della graduatoria per l'ufficio richiesto l'odierno ricorrente, non fa altro che rafforzare la sua legittimazione all'accesso. Inoltre, non risulta che i controinteressati abbiano fatto pervenire le proprie deduzioni sul ricorso loro notificato dal ..... in data .....; tale circostanza, pure di per sé non decisiva, rappresenta un ulteriore elemento a sostegno dell'accoglimento del gravame, atteso che l'unico interesse contrario a quello del ricorrente è rappresentato dalla tutela della riservatezza dei controinteressati la quale, comunque, deve ritenersi recessiva rispetto alla posizione dell'accedente, non coinvolgendo dati sensibili dei controinteressati medesimi.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

## **Ricorso n. 17)**

**Ricorrente:** Signor ....., in nome e per conto di “.....”

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie

### **Fatto**

Una spontanea aggregazione di cittadini denominata “.....”, il ....., ha richiesto al Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri, il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “.....”.

In particolare, gli istanti hanno chiesto che fossero messi a disposizione su un sito istituzionale, o prodotti all’indirizzo dell’aggregazione, lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall’amministrazione per l’affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il ....., il Capo del Dipartimento Innovazioni e Tecnologie, Ing. ....., trasmetteva una nota all’istante, negando il richiesto accesso, sulla base del parere formulato in proposito dalla scrivente Commissione.

Il ..... “.....” ha presentato, via fax, un ricorso alla Commissione contro il suddetto diniego, chiedendo altresì chiarimenti in merito al parere reso al riguardo.

### **Diritto**

La Commissione ritiene che il ricorso proposto non sia fondato e per le motivazioni di diritto conferma quanto già espresso nel parere emesso nella seduta dell’.....

La giurisprudenza maggioritaria e l’opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un

generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007 , n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005 , n. 1745 ).

Nel caso di specie, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata “.....”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

*PQM*

**La Commissione respinge il ricorso.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 18)**

**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

Il ricorrente Dott. .... con nota del ..... chiedeva al Ministero della Giustizia di ottenere tramite posta al proprio indirizzo di residenza fotocopia in carta semplice di alcuni specifici elaborati riguardanti le prove scritte del concorso per ..... bandito in G.U. ...., n.....

La richiesta era motivata dall'esigenza della "tutela dei propri interessi davanti all'Autorità Giudiziaria competente".

Il Ministero della Giustizia, con raccomandata a.r. pervenuta il ....., respingeva la domanda di accesso, a detta del ricorrente, senza alcuna motivazione o giustificazione.

Contro tale provvedimento il dott. .... ha presentato ricorso in data ..... alla scrivente Commissione. Nell'atto introduttivo, il dott. .... chiarisce il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta, in considerazione della sua posizione di candidato che ha effettuato le prove scritte del citato concorso senza, tuttavia, superarle. La scrivente Commissione nella seduta del ..... rilevava la presenza di controinteressati non identificabili dal ricorrente nelle persone dei concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere gli elaborati scritti, invitando l'amministrazione a notificare loro il gravame. L'amministrazione assolveva l'incombente il successivo ....., allegando anche due delibere del CSM del 1999 e del 2006 in merito all'esercizio del diritto di accesso agli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali da parte dei concorrenti esclusi.

### **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente, invero, è titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata all'ostensione degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, in funzione della sua partecipazione alla medesima procedura concorsuale. D'altronde, le stesse delibere del Consiglio Superiore della magistratura, allegate dall'amministrazione resistente in una con la prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati, sembrano andare nella direzione dell'accessibilità dei documenti in questione, sia pure con l'accorgimento consistente nel non indicare il nome dell'autore dell'elaborato. Inoltre, l'accessibilità dei documenti in questione è pacificamente ammessa dal giudice amministrativo; al riguardo, di recente, T.A.R. Abruzzo Pescara, 18 febbraio 2006, n. 118, secondo cui: "Il candidato, escluso dalle prove orali partecipante di un concorso pubblico, ha diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti

ammessi agli orali, perché solo in tale modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione”.

***PQM***

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

**Ricorso n. 19)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

**Fatto**

Il Sig. .... riferisce di essere stato preceduto dalla sig.ra ..... nell'ambito di una procedura concorsuale per la carriera direttiva in una pubblica amministrazione. Trattandosi di un concorso per titoli ed esami ed avendo il ricorrente dei dubbi sul possesso dei requisiti richiesti in capo alla ....., tra cui il diploma di laurea, ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'estrazione di copia del foglio del registro dei verbali degli esami generali di laurea sostenuti il ..... e del foglio specifico relativo ai diplomi di laurea della stessa data relativi alla facoltà di .....

Ciò al fine di tutelare le proprie ragioni in giudizio.

In data ..... prima, e definitivamente il successivo ....., l'amministrazione negava l'accesso fondando il diniego sostanzialmente sulla necessità di tutelare il

diritto alla riservatezza di coloro i cui nominativi figurano nei documenti richiesti dall'odierno ricorrente. Avverso tali dinieghi il Sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data ..... Nel gravame il ricorrente sostiene l'assenza di controinteressati in quanto i documenti richiesti sarebbero atti pubblici rispetto ai quali la sussistenza di controinteressati sarebbe esclusa in radice chiedendo, dunque, l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### **Diritto**

In primo luogo la Commissione rileva l'esorbitanza della richiesta di accesso e del conseguente gravame rispetto all'interesse da tutelare. Invero, la richiesta ha una sua ragion d'essere in quanto riferita alla sig.ra ..... che ha preceduto l'odierno ricorrente in una procedura concorsuale; rispetto a tutti gli altri che hanno conseguito il diploma di laurea il ..... l'istanza non è supportata da alcun interesse meritevole di tutela.

In secondo luogo, come logica conseguenza di quanto appena affermato, la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra ..... Pur essendo pubblico, il documento richiesto contiene dati personali comuni concernenti un terzo soggetto al quale si deve comunque dare comunicazione della circostanza che altri ha fatto richiesta di accedervi, al di là del bilanciamento di interessi che ne consegue. Nel caso di specie, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

## Ricorso n. 20)

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Agenzia delle Entrate

### Fatto

Il sig. ...., dipendente in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto, con nota in data ....., l'accesso ai documenti amministrativi relativi al Corso Concorso per il passaggio all'interno dell'Area C da CI a C2 per numero ..... posti per l'anno ..... In data ..... gli veniva notificata la nota prot. n. .... del ..... con la quale la Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della ..... - accoglieva la predetta richiesta, *"con l'esclusione dall'accesso dei fogli firma attestanti il percorso formativo effettuato dai dipendenti ammessi a tale fase dalla procedura "* con riferimento *"alla non rilevanza degli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale dei vincitori"*.

Il sig. .... ritiene che le motivazioni del diniego parziale non abbiano fondamento perché 1) il bando di concorso prevedeva un percorso formativo le cui modalità di svolgimento sarebbero state successivamente determinate ; 2) con nota prot. n. .... / ..... del ..... il percorso veniva determinato dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - in n. 72 ore in autoformazione, di cui n. 40 da effettuare durante l'orario di servizio, secondo le modalità concordate con il dirigente dell'Ufficio e n. 32 al di fuori dell'attività e della sede di servizio; 3) con nota prot. n. .... / ..... del ..... l' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della ....., riprendendo la nota del punto precedente, confermava le 72 ore in autoformazione, di cui 40 ore da effettuare durante l'orario di servizio; le modalità di svolgimento dovevano essere concordate direttamente tra il dirigente dell'Ufficio ed il candidato, con la predisposizione di appositi fogli firma che, al termine del percorso, debitamente sottoscritti dal Direttore per attestare e documentare i giorni e le ore dell'autoformazione avvenuta nel corso dell'orario di servizio, dovevano essere inviati all'Ufficio Formazione della Direzione Regionale.

Secondo il ricorrente, la mancata autoformazione, in tutto od in parte, avrebbe dovuto far escludere dal colloquio finale quei candidati che non avevano completato il percorso formativo: di

conseguenza, “il controllo circa il regolare svolgimento del percorso formativo da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria è quindi concreto ed attuale ed il diniego all’ accesso dei fogli firma attestanti tale percorso è illegittimo in quanto impedisce all’istante, in un eventuale ricorso giurisdizionale e/o amministrativo, di porre pregiudizialmente la questione della illegittima ammissione di uno o più candidati al colloquio finale”.

Avverso il diniego parziale di accesso il suddetto sig. .... ha proposto, quindi, ricorso a questa Commissione.

In data ....., la Commissione, rilevato **a)** che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di “aver avvisato i controinteressati dell’avvio della procedura” ma non aveva specificato se gli stessi abbiano o meno presentato controdeduzioni, **b)** che la stessa Agenzia ha comunicato altresì di aver escluso dall’accesso i fogli firma attestanti il percorso formativo effettuato dai dipendenti ammessi alla procedura attesa la “non rilevanza degli stessi ai fini della graduatoria finale dei vincitori”, ha ritenuto necessario conoscere, con ogni consentita urgenza, le eventuali deduzioni sulla vicenda dei controinteressati ; inoltre, ha chiesto chiarimenti riguardo l’affermazione dell’Agenzia secondo cui “la direttiva citata dal sig. ...., peraltro, non vincolava la presentazione dell’elaborato al percorso formativo” e le affermazioni contrarie del sig. .... secondo cui “la mancata autoformazione, in tutto od in parte, avrebbe dovuto far escludere dal colloquio finale quei candidati che non avevano completato il percorso formativo”.

L’Agenzia delle Entrate ha dettagliatamente risposto, con nota in data ....., a quanto richiesto da questa Commissione rilevando anche che il sig. .... ha proposto ricorso al TAR ..... chiedendo specificamente anche di ordinare alla stessa Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso, mediante esibizione ed estrazione di copia, degli stessi documenti oggetto del presente ricorso.

## **DIRITTO**

Risulta a questa Commissione che il Tribunale Amministrativo Regionale per la ....., sezione ....., con sentenza n. .... / ..... in data ..... ha accolto il ricorso del sig. .... riguardante l’accesso ai documenti amministrativi ed ha annullato il provvedimento di diniego parziale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della ..... - in data ..... (lo stesso provvedimento impugnato davanti questa Commissione) ordinando

all'Amministrazione di consentire l'accesso, mediante esibizione ed estrazione di copia, ai fogli firma attestanti lo svolgimento dei percorsi formativi degli altri concorrenti.

Stante, pertanto, il già disposto annullamento del provvedimento impugnato, il ricorso del sig. .... deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

### **PQM**

**La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 21)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Ministero della Difesa

### **Fatto**

La dott.ssa Fruci Barbara , dipendente in servizio presso il Ministero della Difesa - ..... con sede in ....., ha presentato una istanza di accesso al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Civile - ai sensi degli artt. 22 e 25 della l.n.241/90 e successive modificazioni, *“al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente al procedimento relativo alla propria richiesta di mobilità intercompartimentale - procedimento conclusosi con diniego del nulla osta al trasferimento - nonché degli atti inerenti alle analoghe procedure definite con parere positivo, motivando la propria istanza in quanto necessaria a fini di una successiva tutela e cura di propri interessi giuridici nelle sedi ritenute opportune”*.

Con risposta n. di prot. .... del ....., inoltrata a mezzo a/r in data ..... dalla sede di ..... e pervenuta alla ricorrente in data ....., la Direzione

Generale per il Personale Civile -URP- ha risposto consentendo l'accesso alla documentazione inerente la domanda di mobilità della suddetta ricorrente, *“sottraendo l'accesso alle analoghe procedure, concluse con parere favorevole, in quanto rivolto a un controllo generalizzato dell'operato della Direzione Generale”*.

Avverso il diniego di accesso la dott.ssa ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, che, rilevando che la richiesta d'accesso riguarda “analoghe procedure” di mobilità intercompartimentale “definite con parere positivo” (e quindi attiene a documentazione riguardante altri dipendenti dell'Amministrazione), sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge.

L'Amministrazione ha provveduto ad informare i controinteressati che si sono opposti all'accesso affermando genericamente che la documentazione amministrativa richiesta “contiene informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari”.

Con memoria in data ..... il Ministero della Difesa ha motivato il suo diniego all'accesso evidenziando “il carattere di discrezionalità delle scelte relative all'accoglimento o meno delle istanze di mobilità, le cui motivazioni, tra l'altro, talvolta attengono alla vita privata e sanitaria degli interessati”.

### **Diritto**

Risulta dagli atti che la dott.ssa ..... è dipendente del Ministero della Difesa ed ha presentato richiesta di mobilità intercompartimentale: ha, quindi, interesse all'accesso alla documentazione riguardante “analoghe procedure definite con parere positivo a far tempo dal ..... - data di richiesta del nulla osta - a oggi”.

Le opposizioni dei controinteressati, che adducono la presenza nella documentazione richiesta “di informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari”, sono del tutto generiche e non possono certo giustificare il diniego di accesso.

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti*

*dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.*

L'interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse e con le ulteriori precisazioni di cui alla norma da ultimo citata.

## **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 22)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale

.....

### **Fatto**

Il signor ....., in servizio presso il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale ....., con nota del ....., ha richiesto allo stesso ufficio di potere avere copia del parere riguardante il trasferimento della collega ..... all'Agenzia delle Dogane; parere espresso dal Direttore dell'Ispettorato dietro richiesta della competente Direzione Generale Gestione Risorse Umane. A fondamento di tale istanza il signor ..... ha posto la

tutela del proprio interesse legittimo alla parità di trattamento, asserendo di avere subito una palese discriminazione con il diniego al suo trasferimento nei medesimi ruoli della Agenzia delle Entrate, nei quali invece è stata trasferita la collega .....

L'odierno ricorrente ha precisato, inoltre, di avere avuto già accesso alla restante documentazione concernente il trasferimento della suddetta collega, ad eccezione del richiesto parere.

Pertanto, non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., in data ....., ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito della suddetta amministrazione.

## **Diritto**

Il ricorso è fondato ed è stato, ritualmente, notificato alla parte controinteressata.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego-tacito dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 23)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di .....

**Fatto**

Il sig. .... ha presentato, in data ....., istanza di accesso alla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di ....., avente ad oggetto la graduatoria del personale assunto a tempo determinato fornita dal Centro per l'impiego di ....., L'istanza è motivata sulla necessità di verificare i nominativi inseriti nella predetta graduatoria.

L'amministrazione, con nota del ....., ha negato l'accesso affermando l'insussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento, nonché rilevando che la richiesta si traduce in controllo sul suo operato.

Avverso il provvedimento del ....., il sig. ...., ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha

chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il sig. ...., sulla base dei documenti pervenuti alla scrivente Commissione, non ha partecipato alla procedura per la selezione di personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana di ..... e la motivazione adottata dall'istante a sostegno della richiesta, ossia la verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria, si ritiene non essere giuridicamente apprezzabile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si ritiene che tale interesse non possa consistere nella verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria; pertanto, essendo tale verifica dettata da mera curiosità, è priva di rilievo giuridico.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 24)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio gestione detenuti a maggior indice di sicurezza

## **Fatto**

Il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., in data ..... ha presentato un'istanza tesa a conoscere "il contenuto motivazionale concernente il provvedimento di classificazione del ....." al regime EIV (elevato indice di vigilanza). Il successivo ..... l'amministrazione negava espressamente l'accesso, invocando le fattispecie di esclusione di cui al D.M. n. 115/96. Avverso tale provvedimento in data ....., il Sig ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'articolo 12, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 184/06, invero, prevede che in caso di diniego espresso al ricorso sia allegato il provvedimento contro cui si insorge. Il mancato assolvimento dell'onere comporta, ai sensi del comma 7, lettera a), dello stesso articolo, l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie è lo stesso ricorrete a far menzione del provvedimento di diniego espresso emesso dall'amministrazione in data..... e di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti.

### **PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

### **Ricorso n. 25)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),

.....

## **Fatto**

La sig.ra ....., dopo essere stata sottoposta a visita da parte della Commissione medica della A.U.S.L. di ....., per il riconoscimento dell'invalidità civile, è stata convocata dalla Commissione medica di verifica dell'Inps per ulteriori accertamenti. Quest'ultima, infatti, dopo avere analizzato il verbale emesso dalla A.U.S.L. di ....., ha ritenuto di sospendere la procedura volta al riconoscimento dell'invalidità, ed ha invitato la sig.ra ..... presentarsi in data ..... per una visita diretta.

La ricorrente in data ..... ha, di conseguenza, chiesto all'Inps di ..... di potere accedere ai presupposti di carattere medico e legale posti alla base del provvedimento di sospensione del procedimento.

L'amministrazione, con nota del ....., ha comunicato all'istante che la decisione della Commissione è stata assunta nell'ambito di un procedimento di controllo di cui al Decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387 - *Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile*, art. 4, comma 3.

L'amministrazione ha allegato, poi, l'avviso di sospensiva inviato alla A.U.S.L. di ..... del .....

Successivamente, la sig.ra ..... ha comunicato all'amministrazione la carenza della risposta al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il provvedimento del ....., la sig.ra ....., ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del ....., ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti sulla base del Regolamento I.N.P.S. sulla disciplina del diritto di accesso, il quale stabilisce la salvaguardia del segreto professionale in ambito sanitario, anche nei confronti dei controinteressati.

## **Diritto**

Il ricorso è fondato.

La sig.ra ....., quale parte del procedimento volto all'ottenimento dell'invalidità civile, è portatrice di un interesse qualificato ad accedere ai documenti, ivi compresi gli accertamenti medici, sulla base dei quali è emanato il provvedimento sospensione della provvidenza in esame.

Infatti, la conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Commissione di verifica a sospendere il procedimento accertativo dello stato invalidante, avrebbe consentito alla ricorrente di intervenire attraverso l'esibizione di adeguata documentazione o la presentazione di memorie.

Del resto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 la commissione medica periferica è tenuta a specificare alla A.U.S.L. i motivi di ordine medico – legale posti alla base del provvedimento di sospensione. Tuttavia, nel caso in esame la Commissione periferica non ha specificato quali siano tali ragioni, limitandosi ad affermare la generica necessità di acquisire ulteriori elementi diretti di valutazione.

Dello stesso tenore è anche l'art. 4, comma 3 del D.M. n. 387 del 1991, in base al quale "...la richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti".

Inoltre, l'art. 16, comma 3 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall'Inps con determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, stabilisce che "l'accesso ad atti o documenti coperti da segreto professionale sanitario sarà consentito esclusivamente al diretto interessato e negli altri casi previsti dalla legge previo assenso del sanitario dell'Istituto sul quale ricade il vincolo del segreto professionale"; pertanto, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il "previo assenso del sanitario" vada riferito ai soli altri casi previsti dalla legge e non anche all'ipotesi in cui l'istante sia il diretto interessato.

## PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 26)

**Ricorrente:** ..... srl

Contro

**Resistente** : For.Te , Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del territorio

### Fatto

La s.r.l. “.....”, la quale aveva partecipato alla procedura di selezione e finanziamento di un progetto di formazione finanziato dal Fondo For.te. (in qualità di “presentatore” delegato dalla ..... spa - società di primaria importanza che gestisce l’Aeroporto Internazionale di ....., ..... aeroporto privatizzato in Italia) , non essendo stata inserita nella graduatoria né dei piani finanziati né dei piani finanziabili , formulava istanza di accesso (a) ai verbali di attribuzione del punteggio al proprio piano nonché (b) ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio , adducendo , a sostegno dell’istanza , la volontà di impugnare la sua esclusione dalla graduatoria , e la necessità della documentazione al fine di dimostrare la illegittimità della graduatoria.

Il Fondo For.te. negava l’accesso (solo) alla documentazione di cui sub b) , in base al rilievo che la stessa era irrilevante per determinare la correttezza della valutazione del piano della società istante , non essendo necessario a tal fine l’esame comparativo dei piani.

Lo stesso Fondo , nuovamente sollecitato , con nota in data ..... ribadiva il diniego, avverso il quale la società “.....” ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Fondo For.Te., da ultimo, ha inviato a questa Commissione, con nota in data ....., una memoria contenente delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame.

## Diritto

La società istante ha diritto di accedere alla documentazione richiesta , ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 di tale legge.

Come è noto, difatti , ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 , il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente , salvo il caso di istanza di accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari , in cui l'accesso stesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso in esame i documenti oggetto dell'istanza d'accesso non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi , e la documentazione richiesta è necessaria per l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione dalla graduatoria : a tal fine, l'accesso ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio è necessario per verificare la correttezza della valutazione comparativa operata dall'amministrazione nella procedura concorsuale in esame.

## PQM

**La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 27)

**Ricorrente:** ....., quale amministratrice unica e legale rappresentante della ..... s.r.l. sede legale via .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di ....., via .....

### Fatto

....., quale amministratrice unica e legale rappresentante della ..... s.r.l. ha presentato, in data ....., istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di ....., Servizio Ispezione del Lavoro, avente ad oggetto tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativi alla denuncia effettuata da ....., in data ....., in ordine a presunte differenze retributive dallo stesso vantate per il periodo da ..... al ....., nonché di tutta la retribuzione connessa e correlata al procedimento. Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per approntare un'adeguata difesa nel procedimento aperto a suo carico presso l'Ispettorato del Lavoro ed avente ad oggetto l'irregolarità del rapporto di lavoro. Infatti, la Direzione Provinciale del Lavoro, a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha notificato a ..... un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, nonché una comunicazione i sensi dell'art. 116, comma 2 della legge n. 388 del 2000, nella quale si dava atto di avere acquisito delle dichiarazioni testimoniali, oltre alle dichiarazioni del lavoratore denunciante.

L'amministrazione, con nota del ....., ha negato l'accesso ai chiesti documenti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Avverso il provvedimento del ....., ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Il presente ricorso è stato notificato al controinteressato .....in data .....

L'amministrazione ha inviato, in data ....., una nota alla scrivente Commissione con la quale, oltre a ribadire che il provvedimento di diniego si fonda sull'art. 2 del Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757, ha specificato che l'istanza è generica e volta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione e che non sono indicati i documenti oggetto della richiesta. Precisa, infine, l'amministrazione che la ricorrente non si è avvalsa degli strumenti apprestati dalla legge n. 689 del 1981 a tutela dei destinatari di una sanzione amministrativa.

## **Diritto**

Il Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", stabilisce che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali i "documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro", "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori" e "documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, semprechè dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza" (art. 2, comma 1 lett. B), C) ed G).

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane, rispettivamente, per cinque anni, finché perduri il rapporto di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro, termine quest'ultimo che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento, o finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza.

Per quanto riguarda le notizie, relative al controinteressato, acquisite nel corso delle attività ispettive si esprime l'avviso che le medesime siano accessibili atteso che il rapporto di lavoro è cessato dall'8 marzo 2006.

Con riferimento, invece alle altre dichiarazioni testimoniali, allo stato degli atti non è possibile stabilire se siano state rese da lavoratori ancora alle dipendenze della ..... s.r.l. In questa ipotesi, infatti, in base al combinato disposto delle norme citate i documenti richiesti non sono accessibili fin tanto che perdura il rapporto di lavoro.

Qualora, invece, le dichiarazioni siano state rese da lavoratori non più alle dipendenze della società ricorrente si esprime l'avviso che il diritto di difesa debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati, conformemente all'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.

La scrivente Commissione, incidentalmente, esprime perplessità in ordine alla conformità al diritto di difesa del datore di lavoro, di cui all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757; si invita pertanto l'amministrazione a modificare le norme regolamentari citate.

## PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale – Direzione provinciale del Lavoro di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 28)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione Resistente:** Ordine degli Architetti di .....

### **Fatto**

In data ....., l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di ..... di accedere alla “delibera del Consiglio dell'Ordine del ..... - verbale n. ..., relativo alla decisione assunta in merito alle istanze di accesso agli atti amministrativi”.

La richiesta è motivata per “verificare se il deliberato è conforme alle vigenti disposizioni di legge”.

Il Consiglio dell'Ordine, con nota in data ....., non ha negato l'accesso ma ha preteso, per la consegna della documentazione richiesta, il previo “versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso”.

Il sig. .... ritiene che la risposta del Consiglio dell'Ordine di fatto rappresenta un diniego di accesso e quindi, con atto in data ....., ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che i versamenti richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono illegittimi.

## Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta; infatti, come specificato nell'istanza, il sig. ...., architetto, è interessato a verificare la legittimità del deliberato riguardante le istanze di accesso ai documenti amministrativi.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*" dispone che "*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*".

Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto ( un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

**P.Q.M.**

**La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 29)

**Ricorrente:** ....., .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... – Area Urbanistica ed edilizia Privata,  
.....

### Fatto

La sig. ra ....., ha presentato, in data ..... istanza di accesso agli elaborati progettuali e ai documenti presentati dal Sig. .... relativi al fabbricato di via ....., distinto in catasto fabbricati al foglio ....., particella .....

Specifica la ricorrente nel presente ricorso di essere proprietaria di un fondo e del sovrastante fabbricato nel Comune di ..... in via ..... ai civici nn. ... –..... confinanti con due fabbricati ed annesso terreno degli eredi di .....

Tra sig. ra ..... e questi ultimi è in corso di svolgimento un giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di ..... volto all’ottenimento, da parte della ricorrente, dell’apposizione dei termini tramite C.T.U. e la negatoria servitutis. Pertanto, i documenti richiesti sono necessari per consentire alla ricorrente di tutelare in giudizio i propri diritti.

L’amministrazione comunale, con nota del ....., ha negato l’accesso ai documenti in conseguenza del diniego espresso dalla controinteressata ....., la quale ha affermato che l’accesso ai documenti può essere concesso solo previa richiesta del Tribunale di ....., L’amministrazione ha, poi, comunicato che avverso il citato provvedimento di diniego la ricorrente ha la possibilità di esperire ricorso innanzi la scrivente Commissione per l’accesso.

Avverso il provvedimento di diniego del ....., pertanto, ..... ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione comunale ha inviato in data ....., una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha comunicato l'avvenuta applicazione della procedura di cui al d.P.R. n. 184 del 2006, ed alla quale sono stati allegati la notifica al controinteressato dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, la nota con la quale la sig. .... ha negato l'accesso ai documenti richiesti ed, infine, il provvedimento di diniego dell'amministrazione del .....

## **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Rileva, tuttavia, la scrivente Commissione nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'azione amministrativa, che l'accesso agli atti degli enti locali è disciplinato dall'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, a tenore del quale "gli atti in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione"; pertanto l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare i documenti al ricorrente residente nel territorio comunale a prescindere dall'interesse vantato dal medesimo.

**PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.**

**Ricorso n. 30)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** Ministero della Difesa

**Fatto**

Il sig. ...., dipendente del Ministero della Difesa, ha chiesto al Comando Militare Marittimo ..... della ....., l'accesso alla "relazione redatta dalla Commissione d'inchiesta nominata dal Comando Militare Marittimo ..... della ..... con ordine del giorno n. ... del ..... a conclusione dei lavori effettuati dalla medesima Commissione incaricata di svolgere accertamenti in merito al mancato ritrovamento, presso il Centro Sportivo ..... di ..... dei documenti" riguardanti il suddetto ricorrente, "per i quali il TAR ..... - sez. staccata di ..... - ha ordinato all'Amministrazione Difesa di consentire l'accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990".

Il sig. .... motiva il suo interesse all'accesso affermando che la Commissione suddetta non avrebbe individuato alcuna responsabilità soggettiva riguardo il mancato ritrovamento dei documenti e avrebbe poi deliberatamente ignorato quanto comunicato dal sig. ...., prima della conclusione dei lavori, con istanza in data .....

Il ricorrente ha poi precisato che l'interesse alla riproposizione dell'istanza di accesso era sorto a seguito dei nuovi elementi forniti dal Centro Sportivo ..... con nota in data ....., relativi alla verifica effettuata sul registro di protocollo degli atti ed all'accertamento della mancata trasmissione dell'istanza del ricorrente stesso di conferimento con i superiori, di cui all'art.39 d.P.R. n. 545 del 1986.

Con nota in data ..... il Comando Militare Marittimo ..... della ..... ha rigettato la richiesta di accesso perché il sig. .... ne aveva formulato un'altra in data ....., di contenuto identico, per la quale il suddetto Comando aveva già risposto in data .....

Avverso tale diniego il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il suddetto Comando, da ultimo, ha inviato a questa Commissione, con nota in data ....., una memoria contenente delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame. In particolare, la memoria non chiarisce se “la relazione redatta dalla Commissione d'inchiesta nominata dal Comando Militare Marittimo ..... della ..... con ordine del giorno n. ... del .....” di cui si è detto, oggetto dell'istanza d'accesso, sia un “documento esistente” e perché la richiesta riguardante tale documento costringa l'Amministrazione ad un *facere* .

## **Diritto**

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che la relazione oggetto dell'istanza d'accesso riguarda il mancato ritrovamento, presso il Centro Sportivo ..... di ....., di documenti riguardanti il suddetto ricorrente, per i quali il TAR .....- sez. staccata di ..... -, accogliendo il ricorso del sig. ...., aveva ordinato all'Amministrazione Difesa di consentirne l'accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

Né la risposta dell'Amministrazione in data ..... appare esauriente rilevato che il ricorrente ha motivato la richiesta di accesso con riferimento a nuovi fatti, ed, in particolare, al contenuto della nota in data ..... Centro Sportivo .....

Al riguardo, l'Adunanza Plenaria n. .... del ..... del Consiglio di Stato ha espressamente affermato che *“il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale”*.

L'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi -, comma 8, ha successivamente precisato che *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

## **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.**

Roma, 17 settembre 2007

**IL PRESIDENTE**

## **Ricorso n. 31)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Didattica Statale - Circolo “.....” di

.....

### **Fatto**

Il Signor ....., con nota del ....., ha richiesto al Circolo Didattico “.....” di ..... di avere accesso agli atti amministrativi concernenti i criteri e le modalità seguiti dai dirigenti scolastici per stilare la graduatoria per l’iscrizione alla scuola d’infanzia per l’a.s. 2007-2008, asserendo una lesione della figlia, esclusa – a suo dire ingiustificatamente - dalla stessa graduatoria e tutelarne così gli interessi.

L’istituto, con nota del ....., ha negato l’accesso a quanto richiesto opponendo la tutela della riservatezza di terzi soggetti controinteressati e, dunque, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale decisione.

### **Diritto**

Il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati per consentire l’eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

### **PQM**

**La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l’amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 32)**

**Ricorrente:** Signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

### **Fatto**

La signora ..... in data ....., ha presentato all'INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del ....., l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, la signora ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

### **Diritto**

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti, espressamente esclusi dall'allegato A del regolamento di organizzazione dell'amministrazione resistente - trasmesso alla scrivente Commissione con nota del ..... - che al comma 12 del punto II "Atti e documenti sottratti all'accesso a tutela della riservatezza" li individua come "dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, infatti, le amministrazioni possono adottare provvedimenti generali organizzatori per l'esercizio del diritto di accesso ed escludere, così, l'ostensibilità per determinate categorie di documenti.

Risulta peraltro che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, gli ex lavoratori che hanno reso le dichiarazioni a suo tempo verbalizzate, per consentire l'eventuale tutela

dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

### **PQM**

**La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 33)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione provinciale di .....

### **Fatto**

La dott.ssa ....., dipendente INPS e iscritta al Master annuale di II livello “.....” presso l'Università degli studi di Tor Vergata- Roma, in data ..... presentava domanda all'amministrazione per ottenere un permesso di studio per l'anno 2007. Il ..... l'amministrazione negava il permesso di studio in quanto non collocata in posizione utile nella graduatoria provinciale e regionale. La dott.ssa ....., dunque, in data ..... chiedeva l'accesso agli atti dell'intero procedimento di concessione dei permessi di studio per l'anno 2007. L'amministrazione, a sua volta, chiedeva all'odierna ricorrente di specificare meglio l'oggetto della richiesta, il che è stato fatto con nuova richiesta di accesso del ..... A questa istanza l'amministrazione non ha dato riscontro e, pertanto, la dott.ssa ..... ha presentato in data ..... ricorso alla scrivente

Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta. In data .....  
l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

### **Diritto**

Preliminarmente si rileva che nella memoria trasmessa via fax il ....., si  
da conto dell'avvenuto accesso in data ..... alla documentazione richiesta dalla  
ricorrente, come da verbale di accesso allegato alla memoria di replica, con ciò venendosi a  
determinare la cessazione della materia del contendere.

### **PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 34)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare

“.....”

### **Fatto**

Il Signor ....., con nota del ..... – pervenuta il  
..... - ha richiesto all'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare  
“.....” di ..... di potere accedere ai verbali e ai referti supportanti il  
provvedimento medico-legale di non idoneità espresso nei suoi riguardi e comunicatogli nel  
....., per potere sostenere documentalmente l'aggravamento di patologie già in atto.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito dell'amministrazione.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Infatti, è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso, atteso che essi si riferiscono alla sua situazione medico-legale.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 35)**

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto tecnico commerciale statale "....."-

.....

### **Fatto**

Il Sig. ...., in data ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ed estrarre copia del proprio tema di maturità (elaborato di italiano) conseguita nel ..... Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta nei trenta giorni

successivi, con ricorso in data ..... (pervenuto il .....) il Sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni. In data ..... l'istituto scolastico ha comunicato alla scrivente Commissione l'intenzione di soddisfare la richiesta di accesso a suo tempo presentata dal ricorrente, e di non averlo ancora fatto per carenza di personale e assenze per ferie.

## **Diritto**

Il diritto di accesso, come noto, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il documento afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al sig. .... In questo senso, pertanto, appare illegittimo il silenzio tenuto dall'amministrazione sulla richiesta dell'odierno ricorrente, nonostante la dichiarata intenzione di voler concedere l'accesso.

## **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

## Ricorso n. 36)

Ricorrente: .....

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio-Direzione risorse umane e organizzazione

### Fatto

Il dott. ...., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal ....., ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia del demanio medesima. Non avendo ottenutolo, in data ..... l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.

L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del demanio era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott. ....

La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il ..... e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del ....., facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto *et similia*) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).

Avverso tale provvedimento il dott. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data ..... chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. In data ..... la scrivente Commissione accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data ..... il dr. .... sollecitava l'amministrazione al rilascio dei documenti richiesti ricevendo un ulteriore diniego datato ....., in cui l'Agenzia del demanio conferma il proprio precedente orientamento. Contro tale ultimo provvedimento il dr. .... ha presentato ricorso in pari data, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti. Su tale ricorso la Commissione si è pronunciata nel senso dell'inammissibilità, in ossequio al disposto di cui all'art.

25, comma 5, l. n. 241/90. Il dr. ...., tuttavia, ha presentato nuova richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data ....., anch'essa riscontrata negativamente con provvedimento confermativo del ..... successivo dall'Agenzia del Demanio. Contro tale determinazione il ..... ha presentato nuovo ricorso alla scrivente Commissione.

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva nuovamente l'inammissibilità del ricorso. L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale. A nulla vale la presentazione di nuova richiesta di accesso dal momento che la stessa è stata riscontrata dall'amministrazione con provvedimento meramente confermativo del precedente diniego il quale, per ciò solo, non effettua alcuna nuova riponderazione degli interessi in gioco, non consentendo alla scrivente Commissione di pronunciarsi nuovamente sulla questione.

### **PQM**

**La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 37)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Regione Carabinieri ..... – Ufficio Personale

### **Fatto**

Il signor ....., in data ....., ha presentato al Comando Regione Carabinieri ..... – Ufficio Personale un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alle note sulle quali si era fondato un provvedimento di trasferimento di sede, adottato nei suoi confronti.

Con nota del ....., l'amministrazione negava il richiesto accesso, sulla base di una norma del proprio regolamento di organizzazione e, successivamente, in data ....., trasmetteva alla scrivente Commissione, per competenza, il carteggio relativo alla suddetta istanza.

### **Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato l'....., vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti *“dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”*, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Considerato il diniego dell'amministrazione del 26 aprile 2007, infatti, il ricorso sarebbe dovuto essere presentato alla Commissione entro e non oltre il 26 maggio 2007.

### **PQM**

**La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.**

Roma, 17 settembre 2007

ILPRESIDENTE

## Ricorso n. 38)

**Ricorrente:** Radio ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale .....

e nei confronti di

**Controinteressati:** Radio ....., Radio ..... s.r.l.

### Fatto

Radio ..... s.r.l., tramite il proprio legale, in data ....., ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio diverse informazioni e documenti amministrativi – non rilasciati a seguito di una precedente richiesta già formulata e parzialmente soddisfatta - concernenti l'attività di un'altra società concorrente, Radio ....., motivando la propria istanza su un'asserita lesione dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz in ....., legittimamente esercitata in concessione, per potere, dunque, procedere alla tutela legale degli stessi.

L'istante, in particolare, ha chiesto:

- preliminarmente, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, di cui trattasi;
- di avere copia dell'atto di rinuncia di Radio ..... alla domanda di concessione per radiodiffusione su una determinata frequenza (..... Mhz );
- di conoscere con quale numero di protocollo è stata acquisita agli atti del Ministero la suddetta rinuncia alla domanda di concessione;
- di sapere se la frequenza ..... Mhz di Radio ..... è stata rilasciata in autorizzazione e/o concessione, o con altro titolo, ad altra emittente, ai sensi della L. n. 422/1993, ed in caso affermativo, di avere comunicazione del nominativo di quest'ultima emittente ed avere copia dei provvedimenti e degli estremi, con cui essa è stata eventualmente abilitata ad operare.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio ..... s.r.l., tramite il proprio legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Successivamente, in data ....., Radio ..... s.r.l. faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso in oggetto e, in data ....., il Ministero delle

Comunicazioni – Ispettorato Territoriale ..... comunicava che la suddetta istanza di accesso, avanzata da Radio ....., era stata trasmessa, per il seguito di competenza, all’Organo Centrale del Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il

principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Pertanto, si ritiene che Radio ..... s.r.l., tramite il proprio legale, abbia diritto ad avere l’accesso alle informazioni e ai documenti concernenti l’attività di Radio ....., per potere eventualmente predisporre la difesa dei propri interessi giuridici contro un illecito utilizzo da parte di ques’ultima dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz in .....

Si rileva, infine, l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla parte controinteressata Radio ..... s.r.l., circa la tardività della proposizione del ricorso, trattandosi nel caso di specie di una nuova domanda di accesso e non di una reiterazione di un’istanza già formulata.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

## Ricorso n. 39)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di .....

### Fatto

Il Vice Sovrintendente ....., a seguito della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Direttore della Casa Circondariale di ..... presso la quale il medesimo presta servizio, ha presentato, in data ....., istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare.

Ciò al fine di potere presentare ricorso gerarchico all'ufficio competente.

Nonostante l'invio di un sollecito, del ....., con il quale il ricorrente ha ricordato all'amministrazione che i documenti richiesti sono necessari per potere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, la Casa Circondariale di ..... non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, determinando la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto il Vice Sovrintendente ..... ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del ....., ha comunicato alla scrivente Commissione di avere autorizzato, fin dall' ....., l'accesso ai documenti; tuttavia, tale diritto non è stato concretamente esercitato poiché il personale non è riuscito a reperire l'istante presso i recapiti telefonici rilasciati, né il medesimo si è recato presso gli uffici.

### Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, in difetto del formale accoglimento dell'istanza il diritto di accesso non può ritenersi soddisfatto.

Sembra, peraltro, singolare che, nel corso di un mese, una pubblica amministrazione non riesca a mettersi in contatto con un proprio dipendente, che risulta

regolarmente in servizio, e che ritenga di avere sufficientemente adempiuto il dovere di provvedere ad una istanza di accesso, presentata e sollecitata per iscritto, tentando di contattare telefonicamente e senza nessun esito, l'interessato.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di ....., a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 40)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. – Direzione Provinciale di .....

## **Fatto**

Il signor ....., in data ....., ha presentato all'INPS di ..... una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del ....., l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

## **Diritto**

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti, espressamente esclusi dall'allegato A del regolamento di organizzazione dell'amministrazione resistente - trasmesso alla scrivente Commissione con nota del ..... - che al comma 12 del punto II "Atti e documenti sottratti all'accesso a tutela della riservatezza" li individua come "dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, infatti, le amministrazioni possono adottare provvedimenti generali organizzatori per l'esercizio del diritto di accesso ed escludere, così, l'ostensibilità per determinate categorie di documenti.

Risulta peraltro che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, gli ex lavoratori che hanno reso le dichiarazioni a suo tempo verbalizzate, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

## **PQM**

**La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 41)**

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Comando Centro Sportivo ..... Marina Militare

## Fatto

....., ex socio-dipendente della ditta ....., la quale svolgeva il servizio di pulizia presso il Comando Centro Sportivo ..... Marina Militare – essendo stata allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l’accesso a numerosa documentazione, specificamente indicata nell’istanza di accesso del ....., riguardante le risposte fornite dalla ditta ..... all’Amministrazione a seguito delle diffide inviate dall’Amministrazione stessa e riguardanti il “generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Ente”; nella citata istanza si è chiesto altresì l’accesso alle schede allegate al contratto n. .... del ..... relative al servizio di pulizie presso il Centro Sportivo ..... M.M. di .....

Avverso il silenzio serbato sull’istanza la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, che, con decisione in data ....., lo ha accolto.

Con ricorso in data ....., la sig. .... si è nuovamente rivolta a questa Commissione rappresentando di aver proposto un’altra richiesta di accesso in data ..... alla suddetta Amministrazione, richiesta che è stata accolta con l’indicazione però della sola data del ..... per il ritiro dei documenti. La sig. .... non era disponibile per tale data e quindi chiedeva notizie manifestando la sua disponibilità per l’esercizio del diritto di accesso. L’Amministrazione ha però risposto che , essendo assente per servizio il responsabile del trattamento dei dati, “la sua pratica sarà trattata, presumibilmente, nel mese di agosto”.

La sig. .... si è quindi rivolta a questa Commissione chiedendole di ordinare al Comando Centro Sportivo ..... Marina Militare di ..... “ l’esibizione dei documenti, la fissazione di una nuova data con congruo anticipo di tempo .....per prendere visione e ritirare copia dei documenti , nonché una sollecita definizione del procedimento di cui trattasi”.

Successivamente è pervenuta a questa Commissione una nota in data ..... del Centro Sportivo ..... Marina Militare, inviata alla sig. .... e per conoscenza a questa

Commissione, con la quale si ribadisce la piena disponibilità a concedere alla ricorrente l'accesso a tutti i documenti richiesti.

Da ultimo, la sig.ra ..... ha inviato a questa Commissione, in data ....., un atto denominato “seguito al ricorso del ..... per motivi aggiunti”.

### **Diritto**

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone che la proposizione del ricorso a questa Commissione è ammessa nei casi diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso: nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso e mancano, quindi, i presupposti per l'utile proposizione del gravame di cui al citato art. 25.

Risulta, quindi, che l'Amministrazione ha tempestivamente accolto l'istanza della ricorrente e, con la suddetta nota in data ....., di cui si è detto, l'Amministrazione stessa ha espressamente ribadito la sua assoluta disponibilità a concedere l'accesso richiesto.

L'atto inviato dalla sig.ra ..... a questa Commissione in data ..... e denominato “seguito al ricorso del ..... per motivi aggiunti”, così come formulato, è inammissibile perché attiene ad un'altra richiesta d'accesso a diversi documenti, richiesta che non risulta ancora presentata all'Amministrazione interessata. La stessa Amministrazione, con comparsa di costituzione trasmessa a questa Commissione il ....., ha sostenuto anch'essa l'inammissibilità del suddetto atto. Atto che, peraltro, è in realtà un nuovo ricorso ed è inammissibile per i motivi suindicati.

### **PQM**

**La Commissione dichiara cessata la materia del contendere in merito al ricorso proposto.**

**Dichiara inammissibile l'atto denominato “seguito al ricorso del ..... per motivi aggiunti” .**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 42)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ispettore Regionale VVdS C.R.I. del .....

### **Fatto**

Il sig. .... , Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I. ...., ha chiesto, con istanza in data ....., all'Ispettore Regionale VVds C.R.I. del ..... l'accesso alla nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di ..... prot. .../... del ..... e ha motivato il suo interesse affermando che "il documento richiesto è parte integrante del procedimento disciplinare" a suo carico.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'Amministrazione interessata ha inviato a questa Commissione delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, dispone che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, "corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia del documento richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione è stata più volte ribadita da questa Commissione e dallo stesso giudice amministrativo che ha al riguardo precisato che anche “gli atti di natura ispettiva interna anche se rientranti in quell'attività preparatoria non necessaria che generalmente precede l'inizio di un procedimento amministrativo, ed anche se non assumono un'autonoma rilevanza funzionale ai fini del procedimento disciplinare, non possono essere sottratti all'accesso, a prescindere dal fatto che, all'esito della stessa attività, l'amministrazione dia luogo o meno ad un'azione disciplinare” (C. Stato, sez. IV, 06-08-1997, n. 772).

Riguardo il proposto ricorso, la nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di ..... prot. .../... del ....., oggetto della richiesta di accesso, risulta essere stata proprio la causa del procedimento disciplinare che ha interessato il ricorrente.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 43)**

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Croce rossa italiana- Comitato provinciale di

.....

**Fatto**

Il Sig. ...., volontario del soccorso dell'associazione della CRI presso il gruppo ..... (gruppo alle dipendenze dell'amministrazione resistente), in data ..... ha chiesto l'accesso ai verbali del consiglio direttivo provinciale per il periodo gennaio-maggio 2006 ove figurò il nominativo del ricorrente e/o sia citato il provvedimento di riqualifica dei volontari del gruppo ..... L'istante specificava il proprio interesse ad accedere in virtù del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dall'amministrazione e, dunque, della necessità di acquisire la documentazione richiesta per la tutela dei propri interessi. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, il sig. .... in data ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta di accesso.

## **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, in considerazione del fatto che nei confronti dello stesso è stato adottato un provvedimento disciplinare da parte dell'amministrazione resistente. Ciò esclude che la richiesta si atteggi a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90, anche tenuto conto che l'odierno ricorrente espressamente richiede i verbali del consiglio direttivo che contengano riferimenti alla sua persona e, verosimilmente, circoscritti al lasso di tempo nel quale si è sviluppato il contenzioso con l'amministrazione. Tale profilo, oltre a manifestare chiaramente la titolarità di un interesse ad accedere meritevole di tutela, esclude anche la necessità di far constare nella richiesta di accesso le ragioni dell'istanza, trattandosi di accesso a documenti contenenti dati direttamente riferibili alla persona dell'odierno ricorrente. Inoltre, si rileva che qualora i documenti oggetto della richiesta contengano dati relativi a terzi, sarà onere dell'amministrazione notificare loro il gravame, sospendendo nelle more l'esecuzione della presente decisione.

## **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

### **Ricorso n. 44)**

Ricorrente: .....

**contro**

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro- Direzione provinciale del lavoro di  
.....

### **Fatto**

Il Sig. ...., dipendente INPS, in data ..... ha chiesto all'ispettorato del lavoro di ..... di accedere al proprio fascicolo personale, avendo proposto tentativo di conciliazione nei confronti dell'INPS medesimo. In data ..... l'amministrazione negava l'accesso, ritenendolo carente di motivazione in quanto, nel frattempo, il tentativo di conciliazione esperito era stato definito negativamente. Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, per ottenerne l'annullamento. In data ....., l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, nelle quali, sostanzialmente si riproducono le argomentazioni poste a fondamento del diniego opposto all'odierno ricorrente.

### **Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta dell'odierno ricorrente, invero, integra gli estremi dell'accesso endoprocedimentale, essendo rivolta all'acquisizione di documenti concernenti un procedimento relativo al ricorrente stesso. In fattispecie come questa, la disciplina del diritto di accesso è quella dettata dall'articolo 10, l. n.241/90 il quale non richiama come fattore legittimante l'accesso, la necessità di una motivazione a supporto dell'istanza. L'interesse ad accedere, in altri termini, è considerato dal legislatore *in re ipsa* qualora la richiesta provenga da un soggetto che abbia preso parte al procedimento nel seno del quale si sono formati i documenti richiesti. Nel caso di specie, l'interesse diretto e concreto alla conoscenza dei documenti oggetto dell'istanza è pacifico, e pertanto la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego è priva di fondamento giuridico. Inoltre, la tipologia di documenti richiesta nel caso di specie appartiene a quelli per i quali non v'è dubbio alcuno in punto di accessibilità, trattandosi, in sostanza, del fascicolo personale relativo all'odierno ricorrente. Sia la scrivente Commissione che il giudice amministrativo, invero, si sono pronunciate in più di un'occasione in tal senso. Tra le altre TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862: "Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego con la precisazione

che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto interessato ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione".

La circostanza che il tentativo di conciliazione, posto a fondamento della richiesta di accesso da parte dell'istante, sia stato successivamente definito negativamente, non vale, come invece sostenuto dall'amministrazione, ad escludere l'accesso del fascicolo personale, oltre che per i motivi sin qui esposti, anche per il fatto che l'accesso è situazione giuridica soggettiva autonoma, come tale svincolata dalla situazione giuridicamente rilevante e collegata per la tutela della quale essa è esercitata. D'altronde, nel caso di specie, il contenzioso sostanziale tra ricorrente e amministrazione non può certo ritenersi definito, anzi, come sostenuto nell'atto introduttivo del presente procedimento, la conoscenza dei documenti negati dall'amministrazione appare strettamente funzionale alla difesa in giudizio del ricorrente e, pertanto, va concessa.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

**Ricorso n. 45)**

Al dr.....  
.....

Al Ministero della Salute  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144-ROMA

Al Comando dei NAS.....  
.....

Oggetto: quesito in merito all'esito delle indagini relative al decesso della moglie del richiedente in seguito a diversi ricoveri ospedalieri.

Il dr. ...., in seguito al decesso della moglie avvenuto nel ..... dopo alcuni ricoveri effettuati presso la casa di cura di ..... ed altri presidi ospedalieri, sollecitò l'allora Ministro Prof. Sirchia al fine di disporre accertamenti per verificare eventuali mancanze o negligenze da parte delle strutture coinvolte nell'assistenza prestata alla sig.ra ..... Nel ..... i NAS furono effettivamente incaricati di svolgere indagini sull'episodio, l'esito delle quali, tuttavia, non è mai stato comunicato all'odierno richiedente. Dopo molte lettere di sollecito in tal senso, il dr. .... in data ..... ha indirizzato una nuova richiesta al Ministro della Salute senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Di talchè ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ritenendo maturato il silenzio rigetto sulla sua richiesta di accesso.

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal dr. .... in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso di specie, l'istante ha chiesto di essere notiziato sull'esito delle indagini disposte dal Ministro; dunque, in sostanza, di conoscere lo stato di avanzamento del procedimento senza riferirsi a documenti la cui esistenza, evidentemente, non è nemmeno certa. Tuttavia, la scrivente Commissione, considerata la delicatezza del caso, ritiene di poterlo trattare sotto forma di quesito rilasciando comunque parere sulla vicenda.

Al riguardo si osserva che i principi di pubblicità e trasparenza che informano di sé l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1, l. n. 241/90, suggeriscono l'adozione di comportamenti improntati alla correttezza nei confronti di un cittadino che, con una propria manifestazione di rappresentazione, abbia comunque sollecitato una figura soggettiva pubblica ad avviare un procedimento. Se, come risulta dagli atti, effettivamente in seguito alla segnalazione dell'odierno richiedente, il Ministro ha disposto lo svolgimento di indagini da parte dei NAS sull'episodio del decesso della moglie del dr. ...., non vi è dubbio alcuno che quest'ultimo debba essere informato sulle risultanze di esso, anche in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima richiesta in tal senso (più di tre anni).

Inoltre, la scrivente Commissione rileva che, nel caso in cui l'indagine, come ci si augura, abbia prodotto una qualche forma di documentazione sotto forma di verbale e/o rapporto, questa deve ritenersi accessibile dal richiedente, atteso l'indiscutibile interesse qualificato all'accesso di cui risulterebbe titolare. Nell'incertezza sull'esito dell'attività posta in essere dai NAS incaricati delle indagini, questa Commissione non può che rilevare la difformità del comportamento tenuto dall'amministrazione rispetto ai principi richiamati di trasparenza e pubblicità cui debbono aggiungersi l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa; principi che costituiscono il perno su cui ruota un'azione pubblica che voglia effettivamente definirsi democratica e capace di catalizzare la fiducia ed il rispetto dei cittadini.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 46)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio gestione detenuti a maggior indice di sicurezza

## Fatto

Il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., in data ..... ha presentato un'istanza tesa a conoscere "il contenuto motivazionale concernente il provvedimento di classificazione EIV (elevato indice di vigilanza) dello .....". Il successivo ..... l'amministrazione negava espressamente l'accesso, invocando le fattispecie di esclusione di cui al D.M. n. 115/96. Avverso tale provvedimento in data ....., il Sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data ..... l'amministrazione ha fatto pervenire nota di conferma del diniego opposto al ricorrente.

## Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'articolo 12, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 184/06, invero, prevede che in caso di diniego espresso al ricorso sia allegato il provvedimento contro cui si insorge. Il mancato assolvimento dell'onere comporta, ai sensi del comma 7, lettera a), dello stesso articolo, l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del provvedimento di diniego espresso emesso dall'amministrazione in data ..... e di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti.

## PQM

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

## Ricorso n. 47)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Comando provinciale di ..... Sezione Personale ed AA.GG.....

## **Fatto**

Il sig. .... ha presentato, in data ....., istanza di accesso al Comando Regione Guardia di Finanza ..... - ufficio relazioni con il pubblico - avente ad oggetto le relazioni formulate a seguito di un esposto per presunte violazioni di natura fiscale effettuata dallo stesso ricorrente nei confronti della .....

L'amministrazione, con nota del ....., ha comunicato al ricorrente che a seguito dell'esposto sono stati effettuati dei controlli, ma ha negato l'accesso perché i documenti sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 68 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo al segreto d'ufficio nell'ambito degli accertamenti delle imposte sui redditi e dell'art. 66 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sul segreto d'ufficio degli impiegati della amministrazione finanziaria.

Avverso il provvedimento di diniego del ..... il sig. .... ha presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del ....., ha ribadito che, ai sensi della normativa sopra indicata e delle Circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 263000/090 dell'8 ottobre 2001 e n. 250400 del 17 agosto 2000, l'esponente non è legittimato a intervenire nel corso del procedimento e non è consentito l'accesso agli atti preparatori di un procedimento tributario.

## **Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, qualora individuati, come nel caso in esame, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame il ricorrente non ha provveduto all'adempimento di tale onere nei confronti dell' ....., pertanto, il ricorso è inammissibile.

La Commissione, esprime, tuttavia, l'avviso che se il procedimento tributario in corso, dovesse concludersi con l'effettivo accertamento della violazione delle norme fiscali, l'attuale ricorrente avrebbe senz'altro titolo ad accedere a tutti i documenti sui quali è fondato l'accertamento stesso.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 48)**

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Radiotelevisione italiana S.p.a.

**Fatto**

Il Sig. ...., dipendente Rai, in seguito all'assegnazione frequente (2-3 volte alla settimana per circa un anno) al turno dell'alba manifestava significativi disturbi del sonno. Il medico curante, pertanto, prescriveva un periodo di assenza dal turno in questione di 6-8 settimane e, in seguito, periodi di turnazione d'alba di 7-10 giorni di seguito, intervallati da periodi di recupero di 6-8 settimane. La RAI decideva comunque di sottoporre a visita di idoneità al lavoro il ricorrente chiedendo al competente servizio sanitario nazionale di avviare le pratiche di sua competenza. Il procedimento si concludeva con l'accertamento dell'idoneità al lavoro del Sig. .... In data ....., l'odierno ricorrente chiedeva di accedere a tutta la documentazione concernente il procedimento di verifica all'idoneità al lavoro. In data ..... l'azienda rispondeva negando l'accesso in quanto la relativa istanza sarebbe collegata ad attività imprenditoriale o comunque neutra e quindi sottratta alla disciplina del diritto di accesso.

Contro tale determinazione, comunicata al ricorrente in data ....., il Sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data

....., chiedendone l'annullamento. Il successivo ....., la RAI inviava la propria memoria di controdeduzioni.

### **Diritto**

Preliminarmente si rileva che nella memoria RAI pervenuta il ....., si attesta che la documentazione richiesta dal ricorrente è stata a questi rilasciata in data ....., come da verbale di accesso allegato alla memoria di replica, con ciò venendosi a determinare la cessazione della materia del contendere.

### **PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.**

Roma, 17 settembre 2007

Il PRESIDENTE

### **Ricorso n. 49)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Senato della Repubblica- Servizio del personale – Ufficio per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento professionale

### **Fatto**

Il sig. .... ha presentato domanda per partecipare al concorso a n. .... posti di ....., In data ....., l'amministrazione ha escluso dal concorso l'odierno ricorrente, in quanto la domanda di ammissione al concorso non era corredata dai richiesti certificati universitari. Il ....., il Sig. .... ha inoltrato richiesta di accesso al

fascicolo della propria domanda al fine di dimostrare l'effettiva allegazione della documentazione richiesta. Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, il Sig. .... in data ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

### **Diritto**

Preliminarmente si rileva che l'amministrazione ha fatto pervenire in data ..... una nota in cui si attesta che la documentazione richiesta dal ricorrente è stata a questi inviata, determinando così la cessazione della materia del contendere.

### **PQM**

**La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.**

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 50)**

**Ricorrenti:** ....., .....

Contro

**Amministrazione resistente:** ..... Circolo Didattico .....,

### **Fatto**

I sigg. ri ....., genitori del diversamente dotato ....., dopo avere ricevuto la decisione della scrivente Commissione, adottata nella seduta del ....., in data ....., hanno presentato nuovamente istanza di accesso ai giornali dell'insegnante di sostegno per gli anni scolastici 2002 – 2003, 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007. Specificano i

ricorrenti che la conoscenza dell'utilizzo e del trattamento dei dati relativi a ....., delle singole attività didattiche svolte a scuola, delle diagnosi effettuate e dei programmi contenuti nel giornale è finalizzata a verificare i progressi e l'efficacia degli interventi programmati annualmente, nonché per operare in sinergia con la scuola. Espongono, poi, i ricorrenti che il neuropsichiatra infantile, presso il quale ..... è in cura, richiede i giornali per controllare i progressi sia scolastici sia psichici del minore.

L'amministrazione, con nota del ..... ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che, ai sensi della circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995, il giornale dell'insegnante è un documento personale del docente avente carattere interno. Precisa ancora l'amministrazione che i documenti comprovanti lo svolgimento delle singole attività dell'insegnante di sostegno sono nella piena disponibilità dei ricorrenti; in particolare i sig.ri ..... possiedono i piani educativi individualizzati, i documenti di valutazione, i quaderni dell'alunno comprovanti i lavori proposti dall'insegnante. Inoltre, i genitori del minore partecipano ai colloqui giornalieri e settimanali con i docenti. Specifica, infine, l'amministrazione che il lavoro del docente di sostegno è esaminato dall'Unità multidisciplinare dell'ASL .../... della quale è componente anche un neuropsichiatria infantile; pertanto, conclude l'amministrazione la supervisione dell'operato dell'insegnante ad un neuropsichiatra è impropria.

Avverso il provvedimento di diniego del ....., i sig. ri ..... hanno presentato ricorso, in data ....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del ....., l'amministrazione ha affermato che l'istanza appare finalizzata ad acquisire elementi da utilizzare pretestuosamente in danno degli insegnati e dell'Istituzione scolastica, atteso che, dal ricorso presentato, sembrerebbe dedursi che l'alunno abbia ricevuto un grave danno dalla mancata ricezione dei registri scolastici, stabilendo così una relazione tra rendimento scolastico e informazioni contenute nel registro degli insegnanti. Ribadisce, ancora, l'amministrazione che i documenti relativi al percorso formativo dell'alunno sono già stati consegnati alla famiglia nel corso degli anni.

## **Diritto**

Il ricorso è ammissibile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti amministrativi". Questo interesse ben può consistere nella necessità di conoscere le attività didattiche svolte ed i programmi contenuti nel giornale anche al fine di operare in sinergia con l'Istituto scolastico.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ..... Circolo Didattico ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Rom, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 51)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Provincia di .....

### **Fatto**

Il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., in data ....., nella sua qualità di procuratore speciale della ..... immobiliare, ha presentato richiesta di accesso ai verbali detenuti dall'amministrazione relativi ad alcuni incontri avvenuti nel mese di ..... tra esponenti della Provincia e della ..... nel quadro delle trattative concernenti una compravendita immobiliare. In data ..... l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che i verbali richiesti non avessero la qualità di

documenti amministrativi e che comunque il richiedente non avesse un interesse sufficientemente qualificato.

Avverso tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data .....

## **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Provincia di .....

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Provincia di ..... sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

## **PQM**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza.**

Roma, 17 settembre 2007

II PRESIDENTE

